

# **TI\_GERICHTE 90.2021.9 vom 16. Juli 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-07-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.2021.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2021.9)

FR: TI\_GERICHTE 90.2021.9 du 16 juillet 2021

IT: TI\_GERICHTE 90.2021.9 del 16 luglio 2021

## **Regeste**

Ricorso contro il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) - regione 23 - Val Verzasca sud

## **Erwägungen**

### **E. 1**

ha ridotto il territorio oggetto di contestazione ai citati 102 comparti (cosiddette zone viola , non sempre corrispondenti alle sole zone rosse ), superficie ulteriormente ridotta il 22 febbraio 2017 in sede di replica. Determinante è dunque la domanda risultante da questi atti di causa e ribadita con le conclusioni. Sapere se i privati abbiano subito pregiudizi dall'intesa bonale raggiunta tra il Cantone e RI 1, secondo cui durante la sospensione della procedura e pendenti le trattative il primo avrebbe rilasciato le licenze edilizie solo per i perimetri non contestati mentre la seconda non vi si sarebbe opposta, è questione che esula da questa procedura.

### **E. 1.1**

i settori 23-A, 23-C e 23-D secondo il piano in scala 1:20'000 del 31 maggio 2013 prodotto dall'insorgente con il complemento al ricorso del 24 luglio 2013 relativi alla regione 23 Val Verzasca Sud sono stralciati dal PUC-PEIP;

### **E. 1.2**

limitatamente alle porzioni di territorio di pertinenza degli edifici situati 1.2.1. nel settore 23-C, Comune di Verzasca (Vogorno): - comparto 2: mapp. 511, 517, 518 e 1656; - comparto 4: mapp. 294; - comparto 5: mapp. 196; 1.2.2. nel settore 23-D, Comune di Verzasca (Lavertezzo), comparto 1: - località Roscide, a ovest del nucleo di Sambugaro; (mapp. 690); - area a est del nucleo di Sambugaro e a monte del nucleo di Verzolo, grossomodo compresa tra l'edificio classificato 1a al mapp. 85 e i due edifici 1d al mapp. 229; gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato perché proceda come indicato al consid. 19.5 del presente giudizio. 2. Il "ricorso" ( recte : risposta) del 7 aprile 2014 di CO 20, limitatamente alla domanda di modifica di classificazione dell'edificio al mapp. 408, è trasmessa per competenza al Municipio di Verzasca. 3. Non si preleva la tassa di giustizia. Lo Stato verserà alla Confederazione fr. 800.- per ripetibili. La Confederazione rifonderà a CO 142 fr. 1'500.- per ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La vicecancelliera

### **E. 1.3**

Alcuni resistenti criticano l'agire dell'insorgente per quanto riguarda la formulazione delle domande, sia in relazione alla definizione dell'oggetto della lite sia alla precisione nel tracciamento dei territori contestati. Quest'ultima censura va subito disattesa: RI 1 ha infatti prodotto documentazione sufficientemente precisa in forma cartacea ed elettronica. Pure da respingere sono le critiche relative alla violazione dei principi della buona fede e della parità di trattamento, formulate in particolare dalla Divisione nella risposta del 7 aprile 2014, tese a limitare l'oggetto del contendere alle sole aree indicate nel piano allegato al ricorso (cosiddette zone rosse). Come visto in narrativa, in un primo momento, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intero atto pianificatorio, postulando la sospensione della procedura ai fini di condurre trattative con il Cantone in vista di una soluzione condivisa, ciò che avrebbe potuto comportare il ritiro del ricorso. Dall'atto emerge comunque con chiarezza che RI 1 non ha mai inteso limitare l'impugnativa unicamente a queste aree. Solo con lo scritto del 24 luglio 2013 RI

#### **E. 1.4**

Ferme queste premesse, il ricorso è ricevibile in ordine e - nella misura in cui non è stato ritirato e conseguentemente qui stralciato dai ruoli - può essere esaminato nel merito. Irricevibili, per contro, sono le domande poste dai resistenti che vanno oltre alla semplice richiesta di respingere o accogliere l'impugnativa: la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, pag. 181, applicabile in forza dell'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPamm; RL 165.100) non prevede l'istituto del ricorso adesivo (RDAT 1990 n. 44 consid. 1.2; cfr. nello stesso senso Ruth Herzog in: Ruth Herzog/Michel Daum [curatori], *Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern*, II ed., Berna 2020, n. 5 ad art. 69).

#### **E. 1.5**

Poiché la procedura relativa al PUC-PEIP (ivi compresa quella successiva relativa alle varianti) era in corso prima dell'entrata in vigore della LST, il piano dev'essere esaminato nel merito in applicazione della LALPT (art. 117 LST). Determinante, inoltre, risulta il contenuto della scheda 8.5 del PD '90, nel frattempo sostituito dal PD '09. A prescindere dal fatto che il PUC-PEIP è stato elaborato in vigenza della scheda 8.5, la nuova scheda P3 del PD '09 che ne riprende i contenuti non è stata sottoposta per (nuova) approvazione al Consiglio federale. Nel suo rapporto d'esame del 24 settembre 2013 RI 1 ha tuttavia rilevato che la nuova scheda P3 non riporta correttamente le modifiche imposte alla vecchia scheda 8.5 con l'approvazione del 30 gennaio 2002, in particolare la scheda P3 è priva del capitolo Indicazioni operative complementari facente parte dell'allegato B della citata approvazione. Di conseguenza, approvando il 16 ottobre 2013 la rielaborazione del piano direttore, il Consiglio federale ha espresso una riserva nel senso che per la scheda P3 sono tutt'ora validi i contenuti delle approvazioni federali avvenute negli anni passati (FF 2013, pag. 7200). Per quanto riguarda le ulteriori questioni relative al diritto applicabile, esse saranno affrontate - ove necessario - nei successivi considerandi.

#### **E. 1.6**

L'incarto può essere evaso sulla base della copiosa documentazione versata agli atti dalle parti, integrata dalle risultanze dei sopralluoghi esperiti dal giudice delegato. Compiendo una valutazione anticipata, non è necessario esperire le ulteriori prove richieste (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare il richiamo operato dal ricorrente degli incarti relativi ai casi in

cui è stato applicato l'art. 39 cpv. 5 OPT (ripristino di modifiche illegali nei paesaggi del PUC-PEIP) non è atto - come si vedrà in seguito in relazione alla questione dell'ampiezza del territorio ( infra , 12.1.2.1 e 12.1.2.2) - a fornire elementi utili ai fini del presente giudizio. Tale questione, a ben vedere, esula dalla vertenza di natura pianificatoria e attiene piuttosto ai compiti di vigilanza in materia edilizia. In ogni caso, il tema della polizia delle costruzioni fuori zona edificabile non si riduce certo al solo perimetro del PUC-PEIP, ma riguarda semmai l'intero territorio cantonale non fabbricabile. Del resto, la pretesa incapacità (o mancanza di volontà) da parte dell'Autorità cantonale di far rispettare le norme edilizie non può essere messa in relazione diretta con l'estensione del perimetro del PUC-PEIP. Anzi, questo piano pone le basi legali che definiscono il quadro giuridico per effettuare interventi nei territori protetti, prima assente, il che faciliterà anche i compiti di vigilanza da parte dell'Autorità cantonale. Non è poi dato di vedere per quale motivo l'esclusione di determinati comparti dal suo perimetro avrebbe quale effetto virtuoso di scongiurare gli abusi edilizi. Appare piuttosto verosimile il contrario, giacché coloro che posseggono edifici meritevoli di conservazione inseriti nel PUC-PEIP hanno un interesse accresciuto a rispettare le norme, che permette loro di conseguire il cambiamento di destinazione in modo legale. Inoltre, essi hanno anche un interesse a vigilare che gli altri proprietari agiscano nel pieno rispetto delle NAPUC, per evitare di compromettere le qualità paesaggistiche che giustificano l'inclusione dei fondi nel perimetro del PUC-PEIP. Nemmeno la richiesta di richiamare atti relativi alle pianificazioni comunali (ivi compresi gli IEFZE) merita di essere accolta: si tratta infatti di documenti pubblici, liberamente accessibili e consultabili, e, pertanto, considerati noti alle parti (cfr. DTF 138 II 557 consid. 6.2, 135 III 88 consid. 4.1). Poco importa se essi sono alla fin fine numerosi. Nel contesto del puntiglioso lavoro effettuato dal RI 1, nulla gli impediva di richiedere direttamente ai Comuni oppure ai servizi cantonali la loro trasmissione, non spettando certo al Tribunale il compito di acquisire documentazione pubblica per semplificare il lavoro delle parti. Simile incombenza non può essere dedotta nemmeno dal principio inquisitorio.

### **E. 2.1**

In ambito di piani di utilizzazione cantonali l'art. 49 cpv. 2 LALPT (dal 1° gennaio 2012 art. 47 cpv. 2 LST) prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del Tribunale è completo e contempla anche il sindacato d'opportunità. Il pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità del luogo, costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinverrà all'autorità di adozione o che procederà a una sua modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità incaricata della pianificazione (STA 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2).

## **E. 2.2**

Una misura pianificatoria può costituire una restrizione di diritto pubblico ed è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

## **E. 3.1**

Secondo l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire piani d'azonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione (DTF 137 II 254 consid. 3.1). Il piano d'utilizzazione cantonale viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 seconda frase e 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano d'utilizzazione cantonale disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore e di compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali (art. 44 cpv. 1 e 2 LALPT).

### **E. 3.2.1**

I piani di utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il principio fondamentale secondo cui occorre separare il territorio edificabile da quello non edificabile era già desumibile dall'art. 1 cpv. 1 vLPT nella sua versione originaria (RU 1979, pag. 1573) che stabilisce che il suolo dev'essere utilizzato con misura (cfr. Peter Hänni, *Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht*, VI ed., Berna 2016, §7 I.3.b, pag. 67 seg.) sostituita dall'attuale testo (in vigore dal 1° maggio 2014; RU 2014, pag. 899) il quale dispone che Confederazione, Cantoni e Comuni devono provvedere affinché i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. La necessità di suddividere il territorio edificabile da quello non edificabile è tuttavia anteriore all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1980, della LPT. Tale, fondamentale, compito derivava già dall'art. 22 quater cpv. 1 dell'abrogata Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 (vCost.; RU 1, pag. 1; Hänni, *op.cit.*, §7 I.1., pag. 64; Eric Brandt, *Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles*, in: RDAF 1995 pag. 197 segg., 203). Esso è stato dapprima concretizzato sul piano legislativo tramite il decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio del 17 marzo 1972 (DFU-PT; RU 1972, pag. 576), entrato in vigore il 24 marzo 1972, che ha imposto ai Cantoni di designare senza indugio i territori dove l'insediamento e l'edificazione dovevano essere provvisoriamente limitati o impediti (art. 1 DFU). Il 1° luglio 1972 è quindi entrata in vigore la legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LCIA; RU 1972, pag. 1120), con cui per la prima volta l'Assemblea federale ha sancito per tutta la Confederazione il principio della separazione

sistematica tra territorio edificabile e non edificabile (DTF 129 II 396 consid. 4.2.1). Secondo questa legge i permessi per la costruzione o la trasformazione di edifici e impianti di ogni genere possono essere concessi unicamente all'interno delle zone edificabili e, dove queste mancano, nel perimetro del progetto generale di canalizzazione (PGC; art. 19 LCIA). All'esterno del perimetro del PGC nuovi edifici e impianti possono essere realizzati unicamente in quanto sia dimostrato un bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LCIA). Il principio fondamentale della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile è oggi dedotto dal citato art. 75 Cost. ( Rudolf Muggli, Vorbemerkungen zu den Art. 24 bis 24 e und 37 a , in: Heinz Aemisegger e al. [curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 16). La sua importanza è, infine, sottolineata anche dalla giurisprudenza relativa alla polizia delle costruzioni di questo Tribunale (STA 52.2014.124 dell'11 dicembre 2015 consid. 3.4., 52.2002.454/461 del 15 febbraio 2005 consid. 4.2., confermata con STF 1A.77/2005-1P.201/2005 del 6 giugno 2005 in: RtiD II-2005 n. 18, 52.2004.397 del 23 febbraio 2005 consid. 4.; 52.2002.234 del 21 marzo 2003 consid. 4.2.).

### **E. 3.2.2**

I Cantoni possono prevedere altre zone d'utilizzazione e, dunque, suddividere, diversificare, combinare e completare i tipi di zona fondamentali (edificabile, agricola e protetta) previsti dal diritto federale; essi devono comunque sempre rispettare il regime degli art. 15-17 LPT e, di riflesso, attenersi al principio fondamentale del diritto pianificatorio di separazione tra zone edificabili e non edificabili (DTF 143 II 558 consid. 2.5.1).

## **E. 4**

Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario.

### **E. 4.1**

Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano d'utilizzazione per quella zona, ovvero soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona). Anche nella zona agricola edifici e impianti possono essere considerati conformi alla funzione di zona, a condizione che essi, in particolare e per quanto qui interessa, siano necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura oppure che servano all'ampliamento interno di un'azienda agricola o orticola produttiva (art. 16 a cpv. 1 e 2 LPT; art. 34 cpv. 1 OPT).

### **E. 4.2**

In deroga al principio della conformità di zona, secondo l'art. 24 LPT fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). Le due condizioni devono essere adempiute cumulativamente. Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo ed è soddisfatto soltanto se l'edificio o l'impianto deve essere realizzato fuori del territorio edificabile per motivi di ordine tecnico, inerenti al suo esercizio o alla natura del terreno. Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF

136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; cfr. pure Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 8 segg. ad art. 24). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto, a causa delle immissioni generate, non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II 63 consid. 3.1, 114 Ib 180 consid. 3c seg. con rinvii; Waldmann/ Hänni, loc. cit. ). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63 consid. 3.1; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 4.1).

### **E. 4.3**

L'art. 24 d cpv. 2 LPT in vigore dal 1° settembre 2000 (introdotto dalla revisione parziale del 20 marzo 1998, RU 2000, pag. 2042) dal marginale Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione prescrive che può essere autorizzato il cambiamento di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente (lett. a) e la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo (lett. b). Le autorizzazioni in base a questo articolo possono essere rilasciate unicamente alle condizioni di cui al suo cpv. 3; in particolare, l'edificio o l'impianto deve prestarsi all'utilizzazione prevista (lett. a).

#### **E. 4.4.1**

L'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 OPT pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di edifici e impianti .

#### **E. 4.4.2**

Secondo tale disposizione, nella versione in vigore fino al 1° novembre 2012: 2 I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se: a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione; b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici; c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici. 3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore; b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario; c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati; d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario; e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata; f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT).

#### **E. 4.4.3**

L'11 marzo 2012 è entrato in vigore l'art. 75 b Cost. che stabilisce che la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). In attesa dell'adozione della legge federale in materia, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (OASec 2012; RU 2012, pag. 4583). L'art. 5 OASec 2012 permette il rilascio delle autorizzazioni secondo l'art. 39 cpv. 2 e 3 OPT anche se la quota del 20% di abitazioni secondarie è stata raggiunta nel Comune. L'art. 7 OASec 2012 ha quindi modificato l'OPT, introducendo due nuovi capoversi all'art. 39:

#### **E. 4.4.4**

Il 10 ottobre 2012 il Consiglio federale ha modificato l'art. 39 cpv. 3 OPT come segue (in vigore dal 1° novembre 2012; RU 2012, pag. 5537; corrispondente al precedente cpv. 3 lett. c del medesimo disposto). 3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati. Le altre condizioni di cui al precedente art. 39 cpv. 3 OPT - a eccezione, dunque, di quella alla lett. c - sono state traslate nel nuovo art. 43 a OPT Disposizioni comuni, che riguarda ora tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6 dell'OPT, riferita alle eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili. Benché il testo della nuova lett. a sia stato adeguato, ciò non concerne - in sostanza - l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. ARE, Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, Rapporto esplicativo, Berna 2012, ad art. 43 a ).

#### **E. 5**

Ai fini dell'evasione dell'impugnativa, deve essere sciolto il quesito relativo alla base legale dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Secondo RI 1 questa norma sarebbe un caso di applicazione dell'art. 24 LPT, ipotesi contestata da alcuni resistenti, i quali evocando parte della dottrina, sostengono che essa trovi fondamento nell'art. 24 d LPT.

#### **E. 5.1.1**

La revisione parziale della LPT promossa dal Consiglio federale con il messaggio del 22 maggio 1996 (n. 96.040, in FF 1996 III 457) ha conosciuto un iter piuttosto complesso. Già in occasione dell'esame del progetto al Consiglio Nazionale, dopo che quello degli Stati con qualche modifica l'aveva approvato (cfr. BN CS 1997, pag. 185 segg.), esso è stato oggetto di diverse modifiche, tant'è che quest'ultima Camera ha introdotto alcuni nuovi articoli su proposta della sua Commissione (cfr. BU CN 1997, pag. 1855 segg.) ed è stato necessario ritornare il progetto all'altra Camera. Per quanto qui interessa, nel messaggio il Consiglio federale ha proposto un nuovo art. 24 a cpv. 3 LPT, poi divenuto con una modifica redazionale da parte della Commissione degli Stati l'art. 24 d cpv. 2 LPT, che è stato adottato dalle Camere già con la prima deliberazione. L'intenzione del Governo era quella di estendere le possibilità offerte dall'art. 24 vOPT '89, da cui è poi derivato l'attuale art. 39 cpv. 2 OPT, circoscritte unicamente a comprensori qualificati (cfr. messaggio 96.040 cit., cap. 111.4 e 114). Se ne può dedurre che secondo il Consiglio federale le possibilità di cui all'art. 24 vOPT '89 erano già sorrette da una sufficiente base legale, ovvero l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, nella versione in vigore sino al 1° settembre 2000 (RU 1979, pag. 1573), corrispondente all'attuale 24 lett. a LPT. D'altro canto, dall'esame dei verbali dell'Assemblea federale emerge come talvolta l'art. 24 a cpv. 3 del progetto venga definito "lex rustici", rispettivamente che per taluni partecipanti - ivi compreso il consigliere federale Koller - si trattava di dare una base legale a quanto (già) previsto dalla vOPT '89

(BU CS 1997, pag. 220).

### **E. 5.1.2**

In una decisione di principio il Tribunale federale, chinatosi sul quesito di sapere se fosse possibile demolire e ricostruire un edificio ancora utilizzato a scopi agricoli dopo il 1972 nei comprensori con abitati tradizionalmente sparsi, ha avuto modo di considerare che l'art. 39 OPT costituisce una norma di esecuzione molto estesa dell'art. 24 lett. a LPT (DTF 137 II 338). L'Alta Corte sembra quindi andare nella direzione di considerare l'art. 24 lett. a LPT quale base legale dell'art. 39 OPT. Ancora di recente il Tribunale federale ha nettamente distinto l'applicazione dell'art. 24 d cpv. 2-3 LPT - riservato alle costruzioni degne di protezione - dall'art. 39 cpv. 2-5 OPT (DTF 145 II 83 consid. 6.2.1). Da notare che, secondo il medesimo giudizio, la necessità di far capo alla procedura pianificatoria è data anche nel caso in cui si volesse considerare l'art. 39 OPT come una norma di esecuzione dell'art. 24 d LPT (DTF 145 cit. consid. 8.1).

### **E. 5.1.3**

Anche la dottrina ha avuto modo di esprimersi in merito all'art. 39 OPT. Secondo Muggli l'art. 39 cpv. 2 OPT, dopo la revisione parziale del 1998 che ha introdotto il nuovo art. 24 d LPT, deve essere inteso quale norma di esecuzione di quest'ultimo, siccome *lex specialis* in rapporto all'art. 24 LPT ( Muggli , op. cit., n. 38 ad art. 24 e n. 8 ad art. 24 d ). Quanto previsto dall'ordinanza sarebbe dunque applicabile solo nella misura in cui non è in conflitto con l'art. 24 d LPT, ciò che sarebbe problematico, giacché i requisiti non sono i medesimi ( *ibidem* , n. 40 e 41 ad art. 24). Comunque, l'autore ritiene possibile un'interpretazione conforme alla legge dell'art. 39 cpv. 2 OPT nel senso che per applicare l'art. 24 d cpv. 2 LPT a interi paesaggi caratterizzati da edifici tipici che abbracciano più Comuni è corretto esigere - come fa l'ordinanza - che la regolamentazione sia contenuta nel piano direttore cantonale e in un piano d'utilizzazione cantonale o comunale, mentre per singoli oggetti meritevoli è sufficiente una semplice decisione di protezione ( *ibidem* , n. 42). L'autore sostiene dunque che proprio il PUC-PEIP rappresenterebbe un buon esempio di come l'art. 39 cpv. 2 OPT possa essere interpretato conformemente all'art. 24 d cpv. 2 LPT ( *loc. cit.* ). H änni rileva che la revisione parziale della LPT del 1998 ha introdotto una serie di autorizzazioni eccezionali facilitate di modo che l'art. 24 LPT ha oggi una portata sussidiaria ( H änni , op. cit., §10 VII.3., pag. 204). L'autore tratta l'art. 39 OPT come un caso a sé, che completa le disposizioni degli art. 24 segg. LPT, distinguendo il campo di applicazione dell'art. 24 d cpv. 2 LPT da quello dell'art. 39 cpv. 2 OPT e, per quanto riguarda il rapporto tra queste due norme, limitandosi a rinviare alla citata DTF 137 II 338 ( H änni , op. cit., §10 VII.3.j, pag. 231 con rinvio alla nota n. 802). Pure Dupré distingue tra l'art. 24 d cpv. 2 OPT e l'art. 39 cpv. 2 OPT ( Chantal Dupré in: Heinz Aemisegger e altri, *Commentaire LAT*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2010, n. 15 ad art. 24d), approccio condiviso anche da Favre ( Anne-Christine Favre , *La zone agricole*, in: *Journées du droit de la construction* 2009, pag. 47 segg., pag. 77). Parrebbe potersi dedurre, quindi, che per questa dottrina la base legale vada cercata nella norma sussidiaria generale di cui all'art. 24 LPT. Infine, secondo Waldmann/H änni l'art. 39 OPT non sarebbe una semplice norma di esecuzione, ma una derogazione a sé stante relativa al principio della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile ( Waldmann/H änni , op. cit., n. 27 ad art. 24). Stante il carattere esaustivo delle eccezioni previste dalla LPT e l'assenza di una norma di delegazione, questi autori mettono in dubbio la legalità e la costituzionalità dell'art. 39 OPT ( *loc. cit.* ; ancora più categorico: Bernhard Waldmann , *Zur Standortgebundenheit von*

Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone, in: Benoît Bovay/Minh Son Nguyen [curatori], *Mélange Pierre Moor*, Berna 2005, pag. 779 segg., 787). Parere condiviso da Karlen e da Marti (Peter Karlen, *Die Ausnahmewilligung nach Art. 24-24 d RPG, System der neuen Regelung*, in: *ZBl* 102/2001, pag. 291 segg., 294 e 305; Arnold Marti, *Commento della DTF 137 II 338* in: *ZBl* 113/2012, pag. 304).

### **E. 5.2**

Alla luce di quanto appena ricordato, questo Tribunale ritiene che l'art. 39 cpv. 2 OPT abbia la sua base legale nell'art. 24 lett. a LPT. Ciò emerge innanzitutto dalla genesi della norma, sviluppata prima dell'adozione dell'art. 24 d cpv. 2 LPT e ripresa in seguito senza modifiche sostanziali nella vigente ordinanza. In secondo luogo, le condizioni di applicazione dell'art. 24 d cpv. 2 LPT e dell'art. 39 cpv. 2 OPT, come spiegato, divergono su più punti. Da sottolineare, in particolare, che nell'ambito dell'adozione dell'art. 24 d cpv. 2 LPT, l'Assemblea federale e meglio il Consiglio nazionale ha esplicitamente respinto la proposta di imporre ai Cantoni una procedura pianificatoria ai fini della sua applicazione (BU CN 1997, pag. 1863 segg.), aspetto invece centrale nell'impianto dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Nell'esigere che l'edificio si presti all'utilizzazione prevista, l'art. 24 d cpv. 3 LPT sembra inoltre escludere la possibilità di farvi capo quando il cambiamento di destinazione richiesto sia da fienile o stalla in abitativo secondario (cfr. messaggio n. 96.040 cit., cap. 208.41). Da ultimo, ma non per importanza, l'art. 39 cpv. 2 OPT fa espressamente riferimento al concetto di ubicazione vincolata, mentre parte della dottrina ritiene che l'art. 24 d LPT prescindendo da questa necessità (cfr., ad esempio, Waldmann, op. cit., pag. 780). Secondo questa Corte, dunque, l'art. 39 cpv. 2 OPT altro non fa che esplicitare il concetto di natura indeterminata (Muggli, op. cit., n. 2 ad. 24; Waldmann, op. cit., pag. 787) espresso dalla locuzione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile di cui alla lett. a dell'art. 24 LPT, ponendo severe esigenze affinché possa essere riconosciuta la necessità di permettere il cambiamento di destinazione degli edifici rurali per motivi paesaggistici. Condizioni che appaiono in linea con l'impianto della LPT e dunque non possono essere ritenute contrarie alla legge né tantomeno alla Costituzione federale, atteso come permettono di considerare a sufficienza il principio di separazione della zona edificabile da quella non edificabile. Nel solco della giurisprudenza dell'Alta Corte citata (cfr. pure l'approccio giuridico della STF 1A.20/2005 del 4 agosto 2005 consid. 4), anche nel caso del cpv. 2 dell'art. 39 OPT è dunque possibile riconoscere una norma di esecuzione dell'art. 24 lett. a LPT.

### **E. 6**

Ai fini di poter far uso delle possibilità di cui all'art. 39 cpv. 2 OPT, i Cantoni devono innanzitutto ossequiare la condizione di cui alla lett. d, indicando nel piano direttore cantonale i criteri secondo cui dev'essere valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici. Il Cantone Ticino ha dunque adottato la scheda di coordinamento 8.5. Questa è stata approvata il 30 gennaio 2002 dal Consiglio federale (FF 2002, pag. 714), apportando alcune modifiche e facendo proprio il testo di cui all'allegato B del rapporto d'esame dell'ARE del 14 novembre 2001. Il Governo federale ha inoltre posto alcuni oneri a carico del Cantone, segnatamente: I. Il Cantone tiene inventari in merito a: a. paesaggi protetti ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 OPT (inclusa la cartografia), b. edifici che in questi paesaggi sono stati posti sotto protezione, c. autorizzazioni per costruire o trasformare edifici o impianti all'interno di questi paesaggi, suddivise in: 1) autorizzazioni concernenti edifici protetti; 2) autorizzazioni concernenti altri edifici o impianti, d. messa sotto protezione di edifici rustici diroccati e autorizzazioni rilasciate per la ricostruzione e la

trasformazione dell'utilizzazione di siffatti edifici, e. abusi edilizi in questi paesaggi indicando stato e genere del disbrigo, f. rendiconti periodici (almeno ogni due anni) dei Comuni sullo stato dell'esecuzione riguardante questi paesaggi. II. Il Cantone trasmette annualmente all'USTE gli inventari aggiornati indicando le modifiche intervenute. III. Il Cantone adegua le "Direttive dipartimentali per l'elaborazione dell'inventario comunale degli edifici situati fuori delle zone edificabili, febbraio 1991" e la "Norma integrativa tipo alla norma di attuazione dei PR (edizione agosto 1994)" alla versione della scheda di coordinamento approvata.

#### **E. 6.1.1**

La scheda coordinamento n. 8.5, di dato acquisito, affronta la tematica dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione dipartendosi dalla seguente analisi: Il paesaggio rappresenta in Ticino un aspetto territoriale di notevole importanza non solo per la società che vi vive, ma anche quale componente dell'attrattiva turistica. Di particolare rilevanza per la qualità formale del paesaggio sono la ricchezza e la diversità degli ambienti, frutto di secoli di utilizzazione agricola e forestale del territorio, basata sulla transumanza stagionale dal piano alla montagna e viceversa. Questa forma tradizionale di utilizzazione del territorio ha determinato l'alternanza tra foreste e spazi aperti e ampie superfici pascolive alpestri sovente valorizzati dalla presenza di edifici, raggruppati o isolati, testimoni di un'arte edilizia minore, ma di grande dignità (cfr. Atlante dell'edilizia rurale in Ticino). Il quadro paesaggistico legato a questo territorio costruito rappresenta una delle varie ricchezze culturali con carattere di unicità che il Ticino può offrire. La storia e i ricordi collegati a queste testimonianze hanno radici profonde ancora nell'attuale società locale e negli ultimi anni tendono sempre più a rappresentare un punto di riferimento per una popolazione sempre più sottoposta ai ritmi stressanti e alienanti della vita urbanizzata. Per gli abitanti delle valli il patrimonio tradizionale costruito rappresenta anche un'importanza economica, non tanto per il suo indotto diretto legato al ricupero edilizio, ma per la sua funzione paesaggistica e di conservazione di una specificità che è sempre più indispensabile sul piano di un'offerta turistica basata su un uso durevole del territorio. Il paesaggio merita pertanto un'attenzione particolare, una protezione ma anche una gestione attiva tale da evitarne, nel limite del possibile: - l'impovertimento nel senso di una ulteriore perdita delle testimonianze della vita e delle attività passate ma anche nel senso economico del termine perché questo patrimonio costruito rappresenta pur sempre un valore per i loro proprietari, - l'inselvaticamento nel senso di una banalizzazione del paesaggio a causa di una copertura forestale sempre più omogenea e monotona che non permette più una lettura del territorio nelle sue componenti morfologiche e storiche, - il degrado naturale nel senso di una diminuzione della varietà delle specie floreali e faunistiche e della tendenza a un disequilibrio della stabilità idrogeologica in seguito all'abbandono della manutenzione dei manufatti tradizionali e a un inevitabile aumento degli incendi boschivi. Il problema della forte progressione del bosco a scapito degli spazi aperti agricoli con una conseguente banalizzazione del paesaggio assume una certa priorità in tutto il territorio del Cantone. Uno degli strumenti, ma non l'unico, è la scheda 8.5. La presenza dell'uomo sul territorio in questo contesto e a certe condizioni va quindi vista come un elemento di cura dell'ambiente e non automaticamente come un elemento di disturbo. Tramite appropriate politiche cantonali e comunali nel settore degli edifici tradizionali fuori zona è quindi possibile favorire un approccio partecipativo e di responsabilità nella gestione del territorio passando da un atteggiamento puramente consumistico nei confronti della natura e del paesaggio a un atteggiamento più diretto e attivo. Quando la funzione agricola di un tempo non può più

essere esercitata, e solo nei casi in cui essa non può più essere ripristinata a scopo produttivo, il rustico trasformato può anche assumere una funzione sociale equilibrante per la popolazione che lo utilizza. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi edifici e impianti individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi pertanto può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo naturalmente i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di destinazione diventa una misura che permette: - la conservazione dell'edificio stesso - la creazione delle premesse necessarie per la cura delle aree circostanti. È quindi evidente che la condizione che sta alla base di un cambiamento di destinazione di un edificio fuori zona deve comprendere le due componenti sopracitate. La trasformazione di edifici esistenti può addirittura contribuire a una migliore cura del territorio e della natura e a fare da contrappeso stagionalmente all'eccessiva concentrazione della popolazione e delle attività in una parte esigua del territorio cantonale (in Ticino il 18% del territorio comprende l'80% della popolazione e il 90% dei posti di lavoro; a questo territorio molto densamente abitato si contrappone una vasta superficie che tende ad essere abbandonata a sé stessa se non ci fosse un minimo di interesse da parte della popolazione come quello per la conservazione dei rustici).

#### **E. 6.1.2**

La scheda 8.5 stabilisce in seguito come viene attuato il coordinamento a livello cantonale, elencando in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione. Essa sancisce innanzitutto il criterio di base (1a) secondo cui il territorio cantonale per il quale va esaminata una messa sotto protezione comprende i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. La scheda elenca poi i criteri di esclusione (1b), specificando che per una messa in protezione, non entrano in linea di conto il bosco secondo la legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale e, infine, le aree soggette a forti pericoli naturali accertati. Stante la necessità di proteggere un territorio che travalica i confini dei singoli Comuni, il Cantone è chiamato a svolgere un ruolo di coordinamento tra i piani regolatori, ai fini di ottenere un quadro paesaggistico coerente con i principi che informano la pianificazione direttrice. Quali strumenti entrano in linea di conto il piano comprensoriale, l'elaborazione di sottoschede per unità geografiche specifiche, la pianificazione intercomunale e il piano di utilizzazione cantonale.

#### **E. 6.1.3**

In seguito la citata scheda stabilisce anche come devono procedere i Comuni. Questi devono dapprima approntare gli elementi conoscitivi di base che servono per preparare la decisione sulla protezione: - definiscono il territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici SAC, le zone di pericolo; le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale); - allestiscono l'inventario IEFZE;

- raccolgono le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio (attività agricola, selvicoltura ecc.); - individuano gli elementi naturali; - definiscono eventuali elementi storici e culturali specifici della zona; - rilevano le infrastrutture e i servizi esistenti. Sulla scorta di tali elementi conoscitivi di base, i Comuni: - decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso di questa scheda e ne delimitano - nel caso - il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco; - decidono quali edifici, compresi all'interno di questo perimetro, proteggere; - indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo; - definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio; - definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici.

### **E. 7.1**

L'art. 75 cpv. 3 LALPT affida al piano regolatore - dunque ai Comuni - il compito di designare in particolare, all'interno dei paesaggi secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT, i rustici meritevoli di conservazione. Per rustici s'intendono quegli edifici che per origine, forma, struttura e materiali appartengono all'edilizia rurale tradizionale (art. 29 prima frase del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio; RLALPT; BU 1991, pag. 48). Tale regolamentazione è oggi ripresa agli art. 70 cpv. 2 e 3 LST, rispettivamente 85 cpv. 4 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.101). Competenza comunale che, come ha avuto modo di considerare di recente il Tribunale, non è venuta meno con l'adozione del PUC-PEIP (STA 90.2017.43 del 16 dicembre 2019 consid. 4).

### **E. 7.2**

L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato e approvato seguendo la procedura di variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2, 75 cpv. 3 LALPT, ora art. 33 cpv. 2 e 70 cpv. 3 LST). Stando alle indicazioni della scheda 8.5 e del rapporto d'esame relativo alla sua approvazione del 14 novembre 2001, questi inventari costituiscono un'eccellente base per le ulteriori decisioni. In particolare, la scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa cernita occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, puramente indicativa nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nei paesaggi protetti. L'inventario serve, quindi, in primo luogo quale strumento di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori della zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal Dipartimento del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere ( pro multis : STA 90.2007.118/122 del 28 febbraio 2008 con riferimenti).

### **E. 7.3**

Gli edifici sono suddivisi negli inventari IEFZE secondo le seguenti categorie: 1. Edifici meritevoli di conservazione a) Edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è

costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, e hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico-ambientali; c) edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione; d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale. 2. Edifici diroccati non ricostruibili Edifici diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione. 3. Edifici rustici già trasformati Edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali. 4. Altri edifici rilevati Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni ecc. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. Censure di carattere generale

### **E. 8.1**

RI 1, pur avendo ridotto l'oggetto del litigio solamente a determinati comparti e non contestando più le NAPUC a seguito della variante del 28 giugno 2012, ha comunque mantenuto una serie di critiche di carattere generale sul metodo con cui l'Autorità cantonale ha definito i paesaggi degni di protezione. Secondo RI 1 il PUC-PEIP non rispetta sufficientemente il principio della separazione della zona edificabile dalla zona non edificabile. In violazione di quanto previsto dall'art. 47 cpv. 1 OPT, norma che concretizza l'obbligo di ponderare gli interessi previsto all'art. 3 cpv. 2 OPT, né il rapporto di pianificazione né il messaggio governativo spiegherebbero sufficientemente le scelte fatte in relazione a ciascun comparto. Trattandosi di una pianificazione innovativa, potenzialmente in conflitto con il diritto federale e in particolare con il citato principio, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto fornire al Gran Consiglio, autorità preposta all'adozione del piano, un rapporto particolarmente approfondito, ciò che non ha fatto. Tale importante carenza avrebbe comportato la definizione di vasti comparti (oltre 600 km<sup>2</sup>), senza un esame puntuale delle loro qualità paesaggistiche e dell'esistenza di un'unità degna di protezione fra edifici e paesaggi. L'art. 39 cpv. 2 OPT e il piano direttore richiederebbero una delimitazione restrittiva dei paesaggi, sulla base di una ponderazione alla luce degli elementi conoscitivi di base, che il Cantone non avrebbe raccolto o comunque né considerato né applicato. Il perimetro, prosegue il ricorrente, è troppo ampio anche in relazione alla gestione e al controllo delle attività edilizie al suo interno nonché al raggiungimento degli obblighi e obiettivi del PUC (salvaguardia del perimetro con le sue qualità, soprattutto l'impedimento di un ulteriore imboschimento). La delimitazione di paesaggi protetti non dovrebbe nemmeno pregiudicare il mantenimento di superfici sufficienti per eventuali bisogni di quelle utilizzazioni del suolo che si svolgono fuori della zona edificabile (agricoltura, urbanizzazione, svago ecc.). Secondo l'insorgente la questione degli inventari è particolarmente problematica. Intanto, questi non sarebbero nemmeno ancora stati adottati da tutti i Comuni. In secondo luogo essi terrebbero conto principalmente (se non esclusivamente) delle qualità dell'edificio, senza considerarne il contesto e quindi chinarsi sul quesito fondamentale dell'esistenza di un'unità degna di

protezione secondo l'art. 39 cpv. 2 lett. a OPT. Il Cantone avrebbe poi ommesso di effettuare la seconda scelta, come prevede il piano direttore: si sarebbe limitato a conferire carattere costitutivo agli inventari, senza ponderare gli interessi (art. 3 OPT), ciò che non sarebbe possibile fare ora poiché gli inventari non sono in quanto tali oggetto della procedura. RI 1 rileva poi come il controllo di un'area così ampia, spesso montagnosa, discosta e di difficile accesso è estremamente difficoltoso, se non impossibile. La sporadicità e inefficacia degli interventi delle autorità preposte alla polizia edilizia dimostrerebbe il sovradimensionamento del piano. Infine, il ricorrente sostiene che l'inserimento di un'area nel PUC-PEIP nemmeno ne consente il recupero, giacché l'apparato normativo non lo permetterebbe.

## E. 8.2

La Divisione spiega il processo che ha condotto alla definizione dei comprensori, sostenendo che il pianificatore ha comunque già applicato in maniera incisiva i criteri di esclusione enunciati nella scheda del PD, demandando solo alla fase della domanda di costruzione la loro verifica puntuale. Inoltre, ha rafforzato i criteri di delimitazione. In merito al concetto di degno di protezione secondo l'art. 39 OPT la Divisione - richiamandosi alla pubblicazione dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, *Il paesaggio tra passato e futuro*, Berna 1998, pag. 28 seg. - ritiene che esso si riferisca a quel paesaggio che presenta indubbiamente dei valori tali da giustificare la tutela, senza per questo dover necessariamente manifestare dei valori di eccezionalità ed essere assolutamente intatto. Questi ultimi appartenerebbero piuttosto al concetto di particolarmente degno di protezione, insieme all'unicità, all'insostituibilità, alla rarità o alla rappresentatività delle caratteristiche del paesaggio (cfr. risposta della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, pag. 11). Premesso che la scarsa qualità del patrimonio costruito ha già condotto all'esclusione di un buon numero di aree, essa specifica che nei casi limite il Cantone ha dato maggior peso al potenziale di riqualifica promosso dal PUC-PEIP in consonanza con la scheda del piano direttore. Seppur diversi da quelli adottati dalla Confederazione, i criteri utilizzati dal Cantone non avrebbero certo minor valore. Esso ha inteso la tutela come non limitata alla conservazione e alla salvaguardia ma anche nell'ottica di uno sviluppo compatibile col paesaggio. Si tratta dunque di un concetto di paesaggio dinamico, in continua evoluzione, la cui trasformazione e riqualifica potrebbe essere controllata in maniera efficace ed effettiva se inserito nel perimetro del PUC-PEIP. Quanto alla valutazione tecnica commissionata dal RI 1 alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, la Divisione sottolinea che essa si diparte da criteri troppo rigidi e mal applicabili alla realtà cantonale. Tale metodo scientifico sarebbe stato messo in pratica pedissequamente, senza la necessaria approfondita conoscenza del territorio. S'impone, invece, un approccio di tipo poliedrico, che abbracci aspetti scientifici e valutazioni empiriche, ciò che spetta ai Cantoni come stabilito dall'art. 75 cpv. 1 Cost. e non può essere delegato ad altre autorità sulla base di studi ad hoc. A torto questo studio parla di paesaggio compromesso o paesaggio pregiudicato, termini che implicitamente esprimono un giudizio di valore; più corretto sarebbe parlare di paesaggi trasformati, che non possono essere giudicati solo in modo asettico, ma la cui definizione non può prescindere anche dalla percezione, ovvero dalle emozioni che suscita nel singolo. La Divisione, infine, sottolinea come la prossimità della zona edificabile o la presenza di infrastrutture moderne andrebbero contestualizzate. Per quanto riguarda le zone edificabili, essa sottolinea l'importanza del contorno degli abitati, che creano una fascia di distacco tra l'edificato e il bosco e presentano spesso valori come vigne, muri a secco, percorsi. Quanto alle infrastrutture moderne (in special modo gli edifici

agricoli) si tratta di una semplice sovrapposizione di elementi nell'ottica dinamica del paesaggio, che non pregiudica il valore di paesaggio tradizionale.

## **E. 9**

Per valutare la correttezza dell'operato delle Autorità cantonali, è necessario innanzitutto ripercorrere nel dettaglio l'iter che ha condotto all'elaborazione del PUC-PEIP.

### **E. 9.1**

Conseguita il 30 gennaio 2002, l'approvazione della scheda 8.5, il 3 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha istituito la Commissione per la sua applicazione, affidandole il compito di approfondire i criteri di base per la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione, di predisporre le basi pianificatorie per l'inserimento formale dei paesaggi protetti nei piani di utilizzazione e di verificare le direttive per gli IEFZE. Essa, svolto un lavoro d'indagine del complesso del paesaggio cantonale, ha precisato i criteri per l'individuazione specifica dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione (criteri d'inclusione), i quali oltre a rispettare il criterio di base (rapporto di pianificazione, allegato 1): - sono caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da ampie superfici pascolive alpestri (legate alla transumanza stagionale); - sono valorizzati dalla presenza di edifici, raggruppati o isolati, testimonianza di un'arte edilizia minore ma di grande dignità; - costituiscono una ricchezza culturale con carattere di unicità; - contengono un patrimonio edilizio determinante per la sua funzione paesaggistica e per la conservazione della sua specificità; - necessitano della trasformazione del patrimonio edilizio che vi si trova quale condizione per garantire la presenza dell'uomo e quindi per evitare il loro degrado e il loro abbandono. Definite (secondo l'orografia e l'appartenenza a contesti territoriali univoci per specificità e vocazioni predominanti) 22 unità territoriali chiaramente identificabili (comprensori), la Commissione ne ha individuato tre tipologie (Rapporto di pianificazione, pag. 21 e allegato 3): 1. comprensori che, nel loro complesso e sulla base dei criteri precedentemente stabiliti, possono essere già considerati paesaggi degni di protezione ai sensi della Scheda 8.5; 2. comprensori che contengono in modo evidente, ma circoscritto, aree che soddisfano i criteri della Scheda 8.5; 3. comprensori nei quali non emerge in modo chiaro l'esistenza di un patrimonio edilizio rurale tradizionale diffuso e determinante per la sua funzione paesaggistica.

### **E. 9.2**

La Commissione ha quindi affidato a un Gruppo di lavoro interdisciplinare esterno l'analisi approfondita dei comprensori delle categorie 2 e 3 appena elencate (cfr. anche l'allegato 4 riportato più sotto), chiedendogli di allestire, in particolare, adeguate rappresentazioni cartografiche con la sintesi delle singole analisi comprensoriali e una proposta di delimitazione delle aree territoriali che adempiono ai criteri d'attribuzione precisati dalla Commissione (cfr. Allegato 4, qui sotto). Il rapporto di pianificazione spiega nel dettaglio il lavoro svolto dal Gruppo di lavoro interdisciplinare (pag. 22): Quale compito preliminare del Gruppo di lavoro, il capitolato ha previsto la raccolta e l'organizzazione dei dati necessari allo studio, da cui elaborare delle schede di descrizione territoriale dei singoli comprensori, in particolare delle loro caratteristiche naturali, antropiche e storiche, così come delle componenti evocative e percettive e delle tendenze evolutive. In seguito, al Gruppo di lavoro è stato richiesto il rilievo dei comprensori d'approfondimento e, dopo valutazione del risultato, la successiva delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione all'interno dei medesimi. (...) Affinato il metodo sulla base di un

comprensorio campione, il Gruppo di lavoro interdisciplinare lo ha applicato all'insieme del territorio, descrivendo anche quei comprensori che la Commissione non aveva ritenuto necessario approfondire. Prosegue il rapporto: Il compito principale del rilievo è consistito in una lettura territoriale dettagliata, avvenuta laddove la ricerca dei paesaggi o del loro limite necessitava di un'indagine approfondita. In questa fascia, il territorio è stato suddiviso nelle seguenti tipologie di paesaggio: - territorio prevalentemente insediato; - territorio prevalentemente agricolo; - territorio prevalentemente boschivo (comprensivo di radure); - territorio a carattere fluviale e dei laghi; - territorio aperto oltre il limite del bosco; - territorio al di sopra della quota di 2000 m s.l.m.; - altri territori. I risultati della lettura territoriale, che è stata effettuata in questa fase senza tener conto dei criteri d'esclusione della Scheda 8.5, si possono leggere per tutti i comprensori oggetto d'indagine (...) negli elaborati grafici del PUC-PEIP posti in consultazione nell'ambito della procedura d'informazione e partecipazione pubblica prevista dall'art. 46 LALPT. Essa è inoltre riassunta nell'Allegato 5. Sempre in merito all'indagine territoriale svolta, il rapporto quindi conclude che: In seguito ai risultati emersi dalla lettura territoriale, dalla descrizione dei comprensori e in applicazione dei criteri definiti dalla scheda 8.5 del PD, è stato delimitato il territorio che corrisponde alla definizione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione. Questa delimitazione è avvenuta per gradi, con un rapporto stretto tra Commissione e Gruppo di lavoro per l'affinamento progressivo dei criteri di delimitazione.

### **E. 9.3**

Queste fasi preliminari hanno quindi, da un lato, permesso l'affinamento dei criteri d'indagine territoriale e, dall'altro, approntato una cartografia dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione per l'intero territorio cantonale.

### **E. 10.1**

Per il consolidamento pianificatorio l'Autorità cantonale ha optato per lo strumento del piano di utilizzazione cantonale (PUC). Essenzialmente per due motivi. Il primo, di natura strettamente pianificatoria, è quello di permettere di delimitare il paesaggio in modo uniforme sull'intero territorio cantonale, senza interruzione in corrispondenza dei confini comunali. Il secondo motivo, fondato su ragioni di opportunità, è da ricercare nella volontà di disporre in tempi relativamente brevi dell'anello giuridico mancante per permettere l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT, scaricando di quest'onere i Comuni. Per ragioni di uniformità e per garantire la piena compatibilità con il diritto federale, il PUC riunisce a livello cantonale anche l'impianto normativo edilizio in materia di rustici. In un primo momento, dato che il paesaggio era già tutelato dalla legislazione federale, cantonale e dai piani regolatori comunali, il legislatore ha rinunciato a porre sotto protezione l'insieme del paesaggio delimitato, ponendo l'accento sulla salvaguardia del territorio direttamente adiacente agli edifici, fissando norme di attuazione per gli interventi ammissibili nell'area esterna di pertinenza del rustico e per la sua gestione. In seguito, con le citate modifiche delle NAPUC del 28 giugno 2012, la protezione del paesaggio è stata rafforzata, sottolineando la portata generale degli effetti del piano all'interno dei comprensori protetti.

### **E. 10.2**

Come visto, la scelta di far capo al piano di utilizzazione cantonale quale strumento di coordinamento tra i singoli piani regolatori comunali è esplicitamente prevista dal piano direttore. Il Gran Consiglio, seguendo quanto proposto dal Governo, ha inoltre deciso di delimitare direttamente il perimetro del paesaggio, sostituendosi così nel compito che la

pianificazione direttrice affida, in linea di principio, ai Comuni. L'art. 5.1 NAPUC, che si riferisce ai rapporti con i piani regolatori comunali e gli ordinamenti pianificatori cantonali, prevede infatti che il PUC si sovrappone a questi, disciplinando esclusivamente gli aspetti settoriali legati alla messa in atto dei contenuti della scheda 8.5 del PD, segnatamente la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti. Nonostante la redazione non proprio cristallina della norma, dall'art. 5.3 NAPUC è comunque possibile dedurre che laddove il piano invade la zona edificabile stabilita secondo l'art. 15 LPT esso non esplica effetti: qui valgono - negli intenti del legislatore - le disposizioni del piano regolatore comunale (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 31).

### **E. 10.3**

In una prima fase la delimitazione dei paesaggi in parola è avvenuta unicamente in applicazione del criterio di base, senza considerare quelli di esclusione. Secondo il rapporto di pianificazione (pag. 24) i motivi di quella scelta erano tre: - stabilire giuridicamente il bosco, le zone di pericolo, le SAC e le aree d'interesse pubblico su quasi tutto il territorio cantonale avrebbe comportato un grande dispendio e procrastinato l'entrata in vigore del piano; - il riconoscimento giuridico di queste componenti non è necessario ai fini della lettura del paesaggio nel suo insieme, ciò dovendo avvenire sulla base delle loro qualità percettibili; - infine, si tratta di superfici non stabili nel tempo, soggette a frequenti cambiamenti, ciò che comporterebbe un continuo adattamento del piano per adeguare la delimitazione dei paesaggi. La proposta di delimitazione così elaborata (cfr. sotto, allegato 6) è stata posta in consultazione per informazione e partecipazione pubblica dal 29 maggio al 28 giugno 2006. Esempio di scheda pubblicata:

### **E. 10.4**

Terminata la fase di consultazione, il Dipartimento del territorio ha elaborato la versione definitiva del PUC-PEIP all'indirizzo del Consiglio di Stato per l'adozione. Tenendo conto delle osservazioni pervenute, in particolare di quelle del RI 1, l'Autorità cantonale ha ristretto i perimetri, da un lato applicando con maggiore severità i criteri di delimitazione, dall'altro individuando ampi comparti toccati in maniera importante dai criteri di esclusione, scartandoli laddove questi risultavano prevalenti e la modifica non comportava una frammentazione dell'unità territoriale considerata. Il rapporto di pianificazione spiega poi che (pag. 28): [P]ur essendo stati considerati in ampia misura nella stesura definitiva del PUC-PEIP, i criteri d'esclusione devono essere verificati al momento della domanda di costruzione, distinguendo la distinzione della lettura paesaggistica del territorio da quella prettamente legale. La procedura dell'autorizzazione edilizia è dunque lo strumento giuridico che accerta se la protezione istituita dal PUC-PEIP, e di riflesso la possibilità di cambiamento di destinazione, sia inibita dalla sussistenza di un criterio di esclusione. (...) [L']appartenenza di un edificio ad un paesaggio delimitato dal PUC-PEIP non significa direttamente la possibilità di cambiare destinazione, ma indica che l'edificio è solo potenzialmente trasformabile. (...) [Con la procedura di autorizzazione edilizia] si verifica il rispetto di tutte le condizioni poste dall'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 OPT e, eventualmente, delle disposizioni restrittive previste dai Comuni.

### **E. 10.5**

Con risoluzione del 26 maggio 2009 il Consiglio di Stato ha adottato il PUC-PEIP.

### **E. 11**

Il Governo ha quindi trasmesso il piano accompagnato dal messaggio citato in narrativa al Parlamento. La Commissione speciale per la pianificazione del territorio si è quindi chinata sulla tematica, rendendo il 27 aprile 2010 il proprio Rapporto (n. 6224 R).

### **E. 11.1**

La Commissione non si è limitata a prendere atto delle valutazioni contenute nel progetto di piano trasmessogli, ma ha formato al suo interno una sottocommissione che (Rapporto cit., pag. 138): ha dapprima allestito un resoconto della consultazione del 2006, poi ha verificato i criteri di delimitazione dei paesaggi e le loro conseguenze pratiche (...) quindi ha proceduto ad un'analisi più ampia della situazione (...). La sottocommissione e altri membri della commissione hanno pure proceduto a dei sopralluoghi in Valle Leventina, in particolare nei Comuni di Dalpe, Prato Leventina e Quinto (Piora/Cadagno). Queste visite hanno dato lo spunto per un approfondimento della politica cantonale del paesaggio e le opzioni di sviluppo del paesaggio del Progetto territoriale Svizzera. (...) Per una valutazione degli aspetti economici (...) sono stati contattati la Sezione della promozione economica e l'Ufficio statistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

### **E. 11.2**

Per quanto concerne i criteri per la delimitazione dei paesaggi, il Rapporto spiega nel dettaglio quanto fatto dal Governo sino a quel momento (pag. 125 segg.): a) Bosco La scheda 8.5 indica che i paesaggi degni di protezione sono in particolare quelli caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti. In certe parti impervie del territorio cantonale, l'alternanza tra foreste e spazi aperti non c'è mai stata; in altre zone, il progressivo abbandono dei pascoli ha causato una forte estensione del bosco, che ha cancellato quasi tutte le radure. Per questi motivi, con il riesame dei paesaggi, diversi comparti caratterizzati da un bosco fitto senza radure sono stati esclusi dal PUC. Si tratta ad esempio di aree come la sponda destra della Valle Vergelletto, la Valle di Arbedo, il versante destro tra Ambrì e Rodi o anche di superfici più limitate. b) Territorio aperto oltre i monti e i maggenghi Il progetto di PUC del 2006 riportava quasi sistematicamente la quota di 2000 m s.l.m. quale limite superiore dei paesaggi con edifici e impianti protetti. Con il riesame dei paesaggi sono stati considerati più attentamente i monti e i maggenghi; il limite superiore è ora sovente tracciato appena sopra questi insediamenti. Restano di conseguenza escluse molte zone aperte impervie e prive di rustici e anche parecchi alpeggi in cui l'attività agricola è ancora ben presente e deve avere la priorità. Ad esempio in Valle Bedretto, Valle Carassina (Blenio), Val Vogornesso (Sonogno). c) Zone di pericolo naturale Nel riesame dei paesaggi, alcune zone di pericolo di una certa dimensione già consolidate con i piani previsti dalla legge sui territori soggetti a pericoli naturali sono state escluse dai perimetri del PUC, in particolare le principali zone valangarie di Airolo. La maggior parte dei pericoli naturali dovrà comunque essere considerata nell'ambito della procedura edilizia, anche perché i piani delle zone di pericolo si concentrano soprattutto sulle zone edificabili. d) Attrezzature, impianti o funzioni d'interesse superiore La scheda 8.5 esclude dai paesaggi con edifici e impianti protetti le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale. In particolare sono state escluse le piazze d'armi di Airolo, del Monte Ceneri e di Isonne e le zone sciistiche di Pescium (Airolo) e Carì. e) Aree agricole Con l'esclusione delle superfici per l'avvicendamento culturale (SAC), una buona parte del territorio di fondovalle fino a 500-600 m s.l.m. risulta già automaticamente escluso dai paesaggi con edifici e impianti protetti. Già con il progetto del 2006 erano state escluse anche altre importanti aree agricole come la campagna di Dalpe e Prato Leventina, il Pian Castro

(Acquarossa) e il fondovalle della Tresa (Monteggio). f) Aree a contatto con gli agglomerati urbani I paesaggi con edifici e impianti protetti a contatto con le zone edificabili sono già percettibilmente limitati dall'esclusione delle aree agricole più importanti. Il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile impone però altre selezioni negli agglomerati urbani, in particolare nelle zone collinari. Il progetto di PUC del 2006 escludeva già dai paesaggi del PUC la collina tra Bioggio e Cademario, la Collina d'Oro, la fascia pedemontana tra Gudo e Gordola, le zone di Artore, Daro (Bellinzona) e Paudò (Giubiasco). Con il riesame dei paesaggi sono state precisate queste aree e sono state escluse anche le fasce collinari tra Bioggio e Caslano e tra Orselina e Tenero. g) Aree paesaggisticamente già compromesse Dai paesaggi con edifici e impianti protetti sono stati esclusi insediamenti che a causa delle numerose trasformazioni hanno perso le loro caratteristiche paesaggistiche. Si tratta ad esempio di Mornera (Montecarasso) - parzialmente incluso in zona edificabile, e già escluso nel progetto del 2006 - dei Monti di Fosano, di Piazzogna, di Vairano e di Gerra (Gambarogno), di alcuni monti di Brissago, dei Monti di Paudò (Bellinzona). h) Assenza di edifici degni di protezione In alcuni casi, il riesame dei paesaggi ha portato all'esclusione dal PUC di comparti caratterizzati da un numero molto limitato o dalla totale assenza di edifici degni di protezione. Si tratta ad esempio del Monte San Giorgio e dell'Arbostora, il cui valore paesaggistico non è legato ai pochi edifici rilevati.

### **E. 11.3**

Il Rapporto affronta poi in modo approfondito la questione del paesaggio e delle tensioni esistenti tra una visione statica, che cerca di fissare un quadro materialmente e giuridicamente inequivocabile della situazione, e una realtà dinamica, che sovente evolve in modo autonomo. La Commissione si china quindi dapprima sulla politica cantonale del paesaggio, poi sullo studio elaborato dall'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) in vista dell'elaborazione del Progetto territoriale Svizzera, nel frattempo giunto a compimento, e che si configura come base di riferimento e aiuto decisionale, non vincolante, per le attività d'incidenza territoriale di tutti i tre livelli istituzionali: Confederazione, Cantoni e Comuni (cfr. [www.progetto-territoriale-svizzera.ch](http://www.progetto-territoriale-svizzera.ch)). In merito alla politica cantonale essa spiega in particolare che (p.to 5.2., pag. 130): Sul fondovalle e nella fascia collinare i maggiori rischi sono legati al perdurare della pressione insediativa e alla tendenza a occupare ulteriori spazi liberi. Per la fascia montana e alpina i rischi sono invece: - la tendenza all'abbandono del territorio agricolo, con conseguente aumento dell'uniformità paesaggistica; - la scomparsa di ambienti di rilevanza naturalistica, come i prati e i pascoli magri; - la perdita ulteriore di tipologie di paesaggio legate al passato contadino, come i paesaggi terrazzati; - la banalizzazione del patrimonio costruito, in particolare per quanto riguarda i nuclei storici, i rustici e i loro paesaggi. Per conservare gli spazi aperti nel territorio montano e alpino la scheda P1 del Piano direttore indica tre indirizzi: - un sostegno all'agricoltura di montagna; - la definizione, attraverso i progetti di paesaggio, di zone prioritarie di mantenimento degli spazi aperti; - la gestione attiva del territorio correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le residenze secondarie. Quindi, per la conservazione degli spazi aperti nel territorio montano alpino, la Commissione sottolinea l'importanza determinante della gestione attiva del territorio correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le residenze secondarie (p.to 5.4, pag. 131). Di fronte alla richiesta del RI 1 di restringere ulteriormente i perimetri del PUC ritiene che ciò non garantirebbe un risultato migliore e non sarebbe compresa né dalla popolazione locale né da molti forestieri, essendo più importante per il risultato finale le

norme di attuazione del PUC. Per quanto concerne, invece, il citato studio del WSL, la Commissione ha valutato le varie opzioni a disposizione.

#### **E. 11.4**

Da ultimo la Commissione si è chinata sulla valenza economica del ritorno dell'uomo sul territorio periferico abbandonato, sottolineando l'indotto generato dal recupero della sostanza edilizia storica, che va al di là dei lavori necessari alla loro ristrutturazione (p.to 7, pag. 135 segg.). Salvaguardando la specificità e il pregio di questi territori, si favorirebbe in particolare l'attività turistica, pilastro essenziale della fragile economia dei territori rurali e montani ticinesi, anche in riferimento alla residenza secondaria. Ciò comporterebbe una serie di ripercussioni positive sul piano anche sociale e non da ultimo dello sviluppo di una forma di turismo sostenibile, ove l'offerta di alloggio turistico si basa prevalentemente sulla salvaguardia e il recupero del patrimonio costruito esistente, anche al di fuori della zona edificabile. Le iniziative poste in essere in relazione all'utilizzazione turistica dei rustici fornirebbero un'ulteriore garanzia per la corretta gestione e trasformazione della sostanza edificata tradizionale, poiché presuppongono esigenze di qualità e di autenticità del suo pregio, originale e tipico.

#### **E. 11.5**

Il Rapporto conclude condividendo quanto fatto dal Consiglio di Stato, ritenuto compatibile col diritto federale, coerente con la politica cantonale di promozione del paesaggio e con gli indirizzi del progetto territoriale della Confederazione (p.to 8, pag. 138 segg.).

#### **E. 11.6**

Anche il Gran Consiglio ha condiviso il lavoro svolto dall'Autorità cantonale, con un'accresciuta volontà di gestire attivamente il territorio protetto. Il deputato Luca Beretta Piccoli, correlatore con il collega Lorenzo Orsi, ha avuto modo di illustrare nuovamente quanto fatto dalla Commissione (RVGC, Anno parlamentare 2009-2010, vol.10, pag. 71 segg., 88): In seguito abbiamo tentato di rafforzare il messaggio governativo, forse troppo concentrato sugli aspetti storici, sociali e culturali, sviluppando in particolare: 1. il tema del paesaggio, appena esposto dal collega Lorenzo Orsi; 2. l'aspetto delle valenze economiche degli edifici meritevoli di protezione per le regioni periferiche, molto ben ripreso da Marco Marcozzi nel suo intervento. Abbiamo inoltre: - verificato la legittimità dei perimetri (comprendenti circa 11 mila rustici ancora da riattare), contestati dall'autorità federale, cercando di giustificarne l'estensione; - operato una corretta ponderazione degli interessi a cui deve rispondere il PUC-PEIP; - dato un forte segnale affinché si prenda atto che questa situazione di insicurezza giuridica non può più continuare. Si tratta di definire, con l'ultimo tassello mancante, il quadro giuridico e pianificatorio volto a consentire la conservazione e la valorizzazione dei rustici nel pieno rispetto della legislazione federale e della scheda P3 del PD (particolarmente restrittiva, come richiesto da Berna); - applicato le norme di attuazione del PUC-PEIP, al fine di creare una piattaforma di discussione con le autorità federali. Il PUC-PEIP ha quindi raccolto pressoché l'unanimità dei consensi dei deputati presenti (73 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni).

#### **E. 12**

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che le critiche di ordine generale mosse dal RI 1 debbano essere respinte, non senza osservare una certa incoerenza nella richiesta di considerare contrario al diritto e alle indicazioni del piano direttore il modo di procedere seguito dal Cantone, mettendo in discussione la pianificazione in quanto tale anche se

solamente in relazione ai comparti rimasti contestati. Infatti, la procedura era stata a suo tempo sospesa su richiesta del ricorrente stesso, il quale aveva indicato che era sua intenzione sostenere le autorità ticinesi nel loro impegno per l'attuazione conforme alla legislazione federale del PUC PEIP e che l'impugnativa non aveva quale scopo primario di ottenere l'annullamento del piano. Ora, se veramente RI 1 riteneva, invece, che quanto messo in atto dal pianificatore cantonale presentasse difetti metodologici di gravità tale da giustificare l'accoglimento in limine del ricorso senza nemmeno entrare nel merito di ogni singolo comparto contestato, questo Tribunale fatica a comprendere per quale motivo esso si sia limitato in un secondo tempo a chiedere l'annullamento parziale del piano e solo in relazione a alcuni settori, dopo una lunga e dispendiosa istruttoria, riproponendo per di più le medesime critiche di principio sollevate nel ricorso. D a notare che già con il cosiddetto complemento al ricorso del 24 luglio 2013 RI 1 era entrato nel merito della necessità di escludere solo determinati comparti, producendo lo studio dell'ottobre 2012 e indicando inoltre che (pag. 2): le discussioni tra le Autorità federali e cantonali sono state proficue. Sulla base degli accordi presi, il Consiglio di Stato ha licenziato un messaggio (n. 6495, del 4 maggio 2011) mediante il quale è stato richiesto un credito quadro di CHF 3'200'000 per la gestione e la valorizzazione del paesaggio. Nel messaggio inoltre è stata proposta la modifica, nel senso auspicato dall'USTE [ARE], di diverse norme di attuazione del PUC PEIP. Il parlamento ha approvato il messaggio (con alcune modifiche) il 28 giugno 2012. Ora, tuttavia e come già detto, il procedere del RI 1 non integra comunque sia gli estremi di un agire contrario alla buona fede, come alcuni resistenti pretendono.

#### **E. 12.1**

Il lavoro svolto dalle autorità cantonali permette innanzitutto di considerare a sufficienza il principio della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile.

##### **E. 12.1.1**

In termini assoluti l'estensione dei perimetri protetti non conduce di per sé a ritenere una violazione del citato principio. La questione non può essere valutata sotto il mero profilo quantitativo, determinante essendo invece le reali qualità del territorio protetto; il fatto che il numero dei rustici potenzialmente interessati sia elevato nulla muta al riguardo. Né la legge né l'ordinanza pongono limiti quantitativi precisi. Certo, si tratta pur sempre di porre le basi per un'autorizzazione edilizia eccezionale. Ora, secondo i dati del rapporto dell'Osservatorio dello sviluppo territoriale del 2007 relativo agli insediamenti ( <https://www.w4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/ost-ti/osservatorio-dello-sviluppo-territoriale/> ) la superficie complessiva cantonale al netto dei laghi è di 2'741.71 km<sup>2</sup>. Basandosi sul dato indicato nel rapporto dell'ottobre 2012 secondo cui il PUC-PEIP avrebbe una superficie complessiva di 630 km<sup>2</sup> (642.5 km<sup>2</sup> secondo il complemento al ricorso del 24 luglio 2013) con una buona approssimazione si può dire che il PUC concerne circa il 23% del territorio cantonale. Si tratta di una superficie senz'altro rilevante, ma che da sola non permette ancora di scalfire il carattere di eccezionalità delle potenziali licenze edilizie che potrebbero essere rilasciate. Tant'è che la riduzione postulata dal ricorrente ai fini di rendere conforme il piano al diritto (circa 69.4 km<sup>2</sup> secondo il complemento del 24 luglio 2013, poi ulteriormente ridotto con la replica) è supergiù l'11% di quella ricompresa nel perimetro del PUC-PEIP, vale a dire all'incirca il 2.5% di quella del territorio cantonale.

##### **E. 12.1.2.1**

Nemmeno i problemi legati alla polizia delle costruzioni, a cui si riferiscono anche parte degli oneri imposti dal Consiglio federale nell'ambito dell'approvazione della scheda 8.5, giustificano l'accoglimento in limine dell'impugnativa. Anche volendo considerare le riserve del RI 1 nei confronti dell'operato del nostro Cantone, ciò non permette di subordinare l'approvazione dello strumento in esame a condizioni non previste dall'art. 39 cpv. 2 OPT né dall'art. 24 LPT. Del resto, sotto questo profilo, il Tribunale non vede in che modo il fatto che un territorio sia estromesso dal perimetro del PUC dovrebbe prevenire una qualche forma di abuso edilizio. Nuovamente, è verosimile piuttosto il contrario, perché interventi non autorizzati e, soprattutto, non autorizzabili poiché contrari allo spirito e alle norme che informano il PUC-PEIP, possono condurre all'esclusione di un territorio dal suo perimetro. Ciò che si ripercuote direttamente sui proprietari di edifici rustici, in particolare di quelli che ancora non hanno sfruttato le possibilità concesse dal piano di utilizzazione, i quali hanno dunque un interesse accresciuto a vigilare e a segnalare le situazioni di irregolarità, onde prevenire il decadimento delle caratteristiche che hanno condotto alla tutela del paesaggio, nel comparto in cui sono situati. Il controllo del territorio dovrebbe dunque risultare rafforzato. La facoltà (invero molto condizionata e limitata) di poter conservare gli edifici rustici in modo sostenibile sotto il profilo ambientale, in senso lato, ed economico dovrebbe permettere di ottenere il consenso necessario per prevenire il proliferare incontrollato di interventi edilizi abusivi. Si tratta, in definitiva, di favorire una gestione ragionevole e condivisa di una parte del territorio cantonale ove sono salde radici storiche e culturali molto sentite dalla popolazione, non solo di quella residente.

#### **E. 12.1.2.2**

A scanso di equivoci, come del resto verrà spiegato diffusamente in seguito, l'aspetto relativo alla polizia delle costruzioni e alla legalità degli interventi edilizi non è privo di portata. Al contrario: laddove la situazione fosse sfuggita di mano, molto spesso si possono constatare interventi non compatibili con lo spirito della pianificazione in parola e che conducono e hanno condotto all'esclusione di un paesaggio dal perimetro del PUC-PEIP. Inoltre, le informazioni esatte dal RI 1 possono essere necessarie nell'ottica di un reale recupero di paesaggi che hanno perso le qualità per essere considerati degni di protezione. Ciò che, come si vedrà in seguito, comunque non è possibile fare sulla base del piano adottato.

#### **E. 12.2**

Pure a torto RI 1 sostiene che le autorità di pianificazione, Governo e Parlamento, abbiano ommesso di ponderare gli interessi, rispettivamente che nemmeno avessero a disposizione gli elementi di base previsti dal piano direttore per poterlo fare. Il lavoro svolto dall'Esecutivo, prima, e dal Parlamento, poi, per il tramite di una propria Commissione, riportato in precedenza, testimonia tutto sommato il contrario. In particolare, pretendere che il pianificatore si dilungasse ad argomentare la necessità di includere ogni singolo comparto all'interno dei perimetri protetti è eccessivo, i motivi alla base delle scelte fatte essendo comunque sia sufficientemente noti. In nessun caso si può dunque ritenere che il Gran Consiglio abbia deciso senza una precisa cognizione di causa.

#### **E. 12.3**

Il fatto di procedere a una più precisa verifica dei criteri di esclusione al momento della presentazione della domanda di costruzione (art. 10.2 NAPUC) non permette di concludere che quanto previsto dal piano direttore non sia stato sufficientemente attuato. Pertinenti, del

resto, sono anche le motivazioni di ordine economico e pratico evocate dal pianificatore (cfr. supra, consid. 10.3). Determinante, inoltre, è il rispetto di questi criteri in relazione al rilascio delle licenze edilizie, ciò che questo modo di procedere permette di considerare. Non dev'essere dimenticato che l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT è volta a individuare i comparti in cui determinati edifici e impianti possono essere considerati di ubicazione vincolata, secondo l'art. 24 lett. a LPT. L'inclusione di un edificio nel perimetro del PUC-PEIP non ha, dunque, come effetto di renderlo conforme alla zona di situazione: un eventuale permesso di cambiamento di destinazione resta di carattere eccezionale. Pertanto, in ossequio all'art. 24 lett. b LPT, il rilascio della licenza può avvenire unicamente se non si oppongono interessi preponderanti. In altre parole, dev'essere operata una ponderazione globale degli interessi secondo l'art. 3 OPT, alla luce anche dei criteri d'esclusione previsti dalla pianificazione direttrice. Allo stadio attuale, la ponderazione degli interessi svolta dal Cantone per definire i paesaggi e gli edifici potenzialmente degni di protezione appare dunque tutto sommato sufficiente. Sapere se il risultato a cui è giunto il pianificatore sia corretto, è questione che viene affrontata nel seguito in relazione a ciascuna regione interessata.

#### **E. 12.4**

Da ultimo, nell'ambito dell'adozione del piano, come visto, sono stati anche considerati gli inventari IEFZE e, in ogni caso, la realtà del patrimonio edilizio rurale è stata valutata. Ciò emerge anche dalle precisazioni fornite dal rappresentante del Gran Consiglio nell'ambito dell'udienza del 25 agosto 2014 (relativa al settore 18): Il GC precisa che si sta discutendo l'ultimo passo di un iter durato circa 30 anni. Gli inventari fanno parte di un processo di sviluppo di competenza comunale ed alcuni di essi risalgono alla prima metà degli anni '90. Per avere uno stato di fatto aggiornato alla data odierna, vorrebbe dire rifare tutto e aggiornare tutti gli inventari (20 anni di lavoro). Gli inventari sono quindi stati presi quale dato acquisito dal Cantone. (...) L'avv\_\_\_\_\_ chiede quale fosse la funzione dell'inventario nella preparazione del perimetro del PUC-PEIP e nella definizione dello stesso. Il GC precisa che gli inventari sono comunali, approvati dal CdS e al momento della stesura del PUC-PEIP ci si è concentrati principalmente sulle qualità paesaggistiche. I perimetri del 2006, dal profilo grafico, non davano conto degli edifici, facendo astrazione della sostanza costruita e basandosi principalmente sulle qualità paesaggistiche ad ampia scala. In seguito tale procedura è stata affinata. Nell'affinamento, grazie ad un supporto tecnico (GIS) si è riusciti ad avere una collocazione degli edifici sul territorio. Sono quindi stati fatti i due lavori in parallelo, da una parte i sopralluoghi e dall'altra il riporto degli edifici meritevoli su supporto informatico. Incrociando i perimetri definiti sul territorio e il dato degli edifici, è stato ottenuto il risultato attuale. Per poterlo aggiornare, si andrebbe incontro a spese insostenibili, e anche se lo si facesse, lo stesso non sarebbe comunque definitivo ma da rifare ogni "5 anni". Per questo motivo è stata trovata la soluzione di cui parlava il Giudice delegato relativa alla necessità delle foto attuali per poter ottenere una LE. Il GC precisa pure che le schede non sono state determinanti per il lavoro svolto, ma sono state degli strumenti utilizzati. La presenza della sostanza costruita è stata determinante nelle valutazioni che hanno portato alla stesura dei piani, ma la conoscenza della sostanza costruita non è riconducibile solo agli inventari comunali, bensì si compone anche dell'acquisizione dello stato di fatto sul terreno (sopralluoghi). (...) Il GC precisa che tale lavoro non è stato fatto in senso meccanico, ma implicitamente sì nella definizione del paesaggio meritevole. L'inventario ad oggi è uno strumento superato. Precisa pure che le aree viola sono degli affinamenti di un'area molto più estesa. Ribadisce il concetto che gli

inventari ci sono, ma che possono essere vetusti, tale aspetto può essere supplito dall'effettiva conoscenza del territorio e le due cose concorrono nella definizione degli edifici meritevoli. Le qualità paesaggistiche, la sostanza edilizia e le altre componenti contenute nella scheda, sono state considerate per ottenere il risultato finale di paesaggio meritevole di protezione. Che gli inventari non siano, in fondo, strettamente necessari ai fini della definizione dei comparti, lo conferma a ben vedere il ricorrente stesso laddove afferma (p. es. cfr. rapporto giustificativo 25 giugno 2013 relativo alla regione 15, settore E): Il Comune di Torricella-Taverne non sembra ancora disporre di un inventario degli edifici situati all'esterno del perimetro delle zone edificabili, ciò che impedirebbe il rilascio di permessi di costruzione ai sensi dell'art. 39 OPT, ma che non impedisce di esaminare le qualità del paesaggio da tutelare e quindi l'inserimento nel PUC-PEIP.

### **E. 13**

Alla luce di quanto precede si può anche concludere che è a torto che alcuni resistenti (contraddicendosi laddove postulano comunque la reiezione del gravame) mettono in dubbio la legalità del PUC-PEIP. Intanto, nella misura in cui esso si prefigge di attuare quanto previsto dall'art. 39 cpv. 2 OPT, che - come detto - si fonda validamente sull'art. 24 LPT, esso risulta conforme al diritto federale. In secondo luogo, i motivi adottati dalle autorità di pianificazione per procedere con lo strumento del piano di utilizzazione cantonale ( supra , consid. 10.1), peraltro come ipotizzato anche dalla pianificazione direttrice ( supra , consid. 10.2) possono tutto sommato essere qui condivisi (art. 44 LALPT). Censure relative alla regione 23, Val Verzasca Sud

### **E. 14**

Il ricorrente chiede l'esclusione dal perimetro del PUC-PEIP dei seguenti tre settori compresi nella regione 23, secondo la numerazione del RI 1: n. Denominazione Comuni/sezione 23-A Mergoscia Mergoscia 23-C Vogorno Verzasca/Vogorno 23-D Lavertezzo Verzasca/Lavertezzo Il 18 ottobre 2020 i territori ricompresi nei settori 23-C Vogorno e 23-D Lavertezzo sono confluiti nel nuovo Comune di Verzasca, che è subentrato nei diritti e negli obblighi dei comuni preesistenti (BU 2019, 37).

#### **E. 14.1**

Il motivo principale della richiesta di esclusione dal perimetro del PUC-PEIP, comune a tutti i settori contestati, è la qualità dell'edificazione, sostanzialmente estranea a quella ricercata ai fini della protezione. I rustici presenti, talvolta pesantemente modificati, disposti in modo sparso oltre che quasi sempre ubicati nelle vicinanze di elementi pregiudicanti il paesaggio, sarebbero pochi per rapporto agli edifici moderni. Problematici sarebbero anche il rapporto con la zona edificabile nonché il contesto di appartenenza, a vocazione residenziale (e turistica), caratterizzato da numerose costruzioni principali e accessorie, opere viarie e di vario genere che avrebbero contribuito ad alterare l'aspetto rurale. Si tratterebbe, in definitiva, di paesaggi il cui carattere tradizionale originale è ormai scomparso. La ponderazione degli interessi porterebbe, pertanto, all'esclusione di queste zone dal PUC-PEIP, siccome non adempirebbero ai requisiti dell'art. 39 cpv. 2 OPT e alle condizioni poste dalla scheda 8.5 del piano direttore cantonale.

#### **E. 14.2**

La perizia prodotta dalla Divisione con la risposta non si esprime in merito a nessun settore della regione in esame.

### **E. 14.3**

Il 23 settembre 2014 e il 5 agosto 2015 il giudice delegato ha tenuto le udienze e visitato i luoghi delle contestazioni. In occasione dei sopralluoghi la delegazione del Tribunale ha scattato diverse fotografie, acquisite all'incarto.

### **E. 15.1**

Come già visto in precedenza, a norma dell'art. 39 cpv. 2 lett. a OPT edifici e paesaggio devono formare un'unità degna di protezione; essi, inoltre, sono tenuti a valorizzarsi reciprocamente, come prescrive il piano direttore. Quest'ultimo e le NAPUC pongono l'accento sulla valenza formale del paesaggio, in quanto testimonianza storica e ricchezza culturale con carattere di unicità, frutto dell'utilizzazione agricolo-forestale secolare legata, in particolare, alla transumanza stagionale e caratterizzata da un'edilizia rurale tradizionale. Ciò non significa che per essere ricompreso nel perimetro del PUC il paesaggio debba essere assolutamente intatto. Tuttavia, il suo carattere rurale, originale e storico, che ne giustifica la tutela, deve essere ben percettibile al punto da giustificare di derogare a titolo eccezionale al principio di separazione tra zona edificabile e inedificabile, permettendo così il cambiamento totale di destinazione. Indispensabile, dunque, è innanzitutto che la sostanza edilizia oggetto della tutela - ovvero edifici originali non ancora trasformati, rispettivamente trasformati compatibilmente con le qualità formali esatte dalle NAPUC - sia effettivamente presente nel comparto e che lo sia in modo ben riconoscibile, tale da determinarne chiaramente le caratteristiche. Del resto, come visto, già il pianificatore ha operato in questo senso, escludendo dal perimetro del PUC-PEIP quei territori ove non è stata riscontrata la presenza di edifici degni di protezione. Solo così è possibile considerare l'esistenza di una relazione sufficiente tra paesaggio ed edifici protetti. Non basta dunque - come vorrebbe invece la Divisione (risposta, pag. 11) - che nel quadro d'insieme gli elementi che costituiscono il carattere agricolo del paesaggio siano prevalenti. Deve trattarsi di testimonianze della civiltà agricola che il piano in esame, in applicazione del piano direttore, intende tutelare perché tipiche del paesaggio, non di ogni generico manufatto agricolo recente o comunque non riconducibile alla sostanza storica descritta dalla pianificazione direttrice e disciplinata dal PUC-PEIP. Inoltre, per poter rispettare i requisiti del diritto federale, il concetto giuridico indeterminato di degno di protezione dev'essere effettivamente inteso in maniera restrittiva, come suggerito dal RI 1 e dalla scheda 8.5. In caso contrario, la possibilità di cambiamento di destinazione in base all'art. 24 LPT e all'art. 39 cpv. 2 OPT non avrebbe più un carattere eccezionale, fondata su motivazioni di ordine oggettivo. Il concetto di ubicazione vincolata verrebbe esteso in modo incompatibile con la legislazione pianificatoria federale e cantonale. Nulla muta al riguardo la differente terminologia in uso presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, riportata dalla Divisione nella risposta ( loc. cit. ).

### **E. 15.2**

La Divisione - così come altri resistenti - critica quello che definisce l'approccio museale del RI 1, sottolineando come il pianificatore abbia operato invece secondo il concetto di paesaggio dinamico, in continua evoluzione, nell'ottica di una politica territoriale di recupero della sostanza storico-paesaggistica. Ora, lo stesso approccio fortemente conservativo nelle norme del piano in esame contraddice tale affermazione. Anche se il rapporto di pianificazione fa più volte cenno al recupero dei paesaggi, ciò non si è poi concretamente tradotto nell'approntamento di un apparato normativo confacente. Inoltre, per poter procedere alla riqualifica di un comparto deteriorato attraverso la sua inclusione

nel perimetro del PUC-PEIP, il pianificatore avrebbe dovuto disporre di informazioni ben più circostanziate di quelle usate per l'allestimento del piano. La possibilità di eliminare gli elementi di disturbo dipende, infatti, da molteplici fattori, che in concreto non sono stati valutati. Perché una riqualifica nell'ottica di conformare il comparto alle severe esigenze del PUC-PEIP non sia semplicemente illusoria, finanche pretestuosa, occorre che gli elementi di disturbo vengano dapprima individuati con precisione; deve quindi essere esaminata la reale possibilità di apportare correttivi. Ciò dipende, innanzitutto, dalla conoscenza della legalità dell'intervento, dalla possibilità di procedere a una misura di ripristino, vuoi tramite decisione (che comporta una verifica, tra l'altro, della proporzionalità e dei termini di perenzione dell'azione di ripristino), vuoi su base volontaria, ciò che presuppone invece la conclusione di accordi vincolanti con i proprietari. Il semplice inserimento nel perimetro del PUC-PEIP non dà nessuna garanzia che il comparto venga effettivamente recuperato e, di riflesso, che i requisiti che ne giustificano la tutela siano mai, o comunque in un ragionevole tempo futuro, adempiuti. Non è manifestamente sufficiente quanto previsto dall'art. 13.3 NAPUC, che si limita a porre il principio secondo cui: Gli elementi architettonici deturpanti, in particolare quelli estranei all'architettura rurale tradizionale, anche qualora ubicati nelle adiacenze di tali oggetti, devono essere rimossi al più tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli edifici ammessi in base alle presenti norme. Ciò vale in particolare anche per le opere di sistemazione esterna nelle adiacenze degli oggetti protetti. Tanto più che questa norma non permette d'intervenire nell'intero paesaggio ai fini di un suo recupero coerente, ma, al più, nelle sole adiacenze degli oggetti protetti. Ne discende che allo stadio attuale, laddove non è possibile già ora riconoscere un'unità degna di protezione secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT, il paesaggio dev'essere escluso dal perimetro del PUC-PEIP. Resta impregiudicata la possibilità del pianificatore di chinarsi nuovamente su questi territori, una volta eliminati gli elementi di disturbo o, eventualmente, sulla base di un progetto concreto e vincolante per il loro recupero.

### **E. 15.3**

Il criterio base posto dalla pianificazione direttrice risulta adempiuto nella misura in cui tutti i settori in esame sono posti al di sotto del limite 2'000 m s.l.m. ed è possibile riscontrare ovunque l'alternanza tra foreste e spazi aperti e aree alpestri. Resta quindi da verificare se essi adempiono anche i requisiti qualitativi per essere ricompresi nel perimetro del piano, prestando particolare attenzione alla presenza di edifici rurali originali che devono valorizzarli, verifica che avviene in base a quanto appena spiegato. Oltre che alla documentazione agli atti, il Tribunale fa capo anche alle vedute aeree di Swisstopo [www.map.geo.admin.ch/](http://www.map.geo.admin.ch/) e alle viste [www.google .ch/maps](http://www.google.ch/maps) (cfr. al riguardo STF 1C\_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Quando non è altrimenti indicato, il numero della foto è quello del dossier settoriale prodotto dal RI 1.

### **E. 15.4**

Nella misura in cui i resistenti avanzano argomenti che sono stati trattati e risolti nell'ambito dell'evasione delle censure di carattere generale avanzate dal RI 1, per economia di giudizio, si rinvia a quanto spiegato in precedenza.

### **E. 15.5**

Prima di affrontare l'esame di ciascun settore va ancora precisato quanto segue.

#### **E. 15.5.1**

La resistente CO 20, in via subordinata, chiede che per l'edificio di sua proprietà datante del 1751 sia ripristinata la classificazione 1a. La richiesta esula, tuttavia, dall'impugnativa e dev'essere d'acchito respinta. Spetterà al Municipio di Verzasca chinarsi sulla domanda di modificare l'inventario IEFZE (in merito alla competenza delle autorità comunali per le varianti di questi inventari cfr. STA 90.2017.43 del 16 dicembre 2019; per quanto concerne quella degli Esecutivi comunali di chinarsi in prima battuta sulla necessità di avviare una procedura pianificatoria, cfr. STA 52.2018.204 del 22 gennaio 2019 consid. 3 con rinvio alla 90.2011.42 del 14 giugno 2012 consid. 4.3 ). La risposta gli viene trasmessa in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPamm.

#### **E. 15.5.2**

Il resistente CO 21, a partire dall'allegato di replica, pone domande che vanno oltre alla richiesta di reiezione/accoglimento del gravame ciò che, come spiegato in precedenza, è inammissibile. Per quanto concerne specificatamente quella di ripubblicare in altra scala la cartografia del PUC-PEIP, è comunque a torto che egli pretende che quella 1:25'000 in concreto adottata sia eccessivamente piccola. Si tratta, infatti, di un piano del paesaggio che si limita a tracciare il perimetro dello stesso, senza assegnare alla singola particella una precisa funzione. In quest'ottica la critica circa la difficoltà di riprendere il tracciamento nei piani regolatori si avvera infondata. Né problematiche appaiono le planimetrie delle zone contestate prodotte dalRI 1, che sono in scala addirittura maggiore (1:20'000). Infine, pure da disattendere sono le richieste di prova, peraltro parzialmente riferite a documenti pubblici (dunque considerati noti alle parti), poiché - alla luce delle considerazioni di carattere generale sviluppate in precedenza, rispettivamente relative ai settori che seguono - esse non sono suscettibili di approntare ulteriori elementi necessari alla definizione della vertenza.

#### **E. 15.5.3**

Per quanto riguarda i resistenti CO 6 e CO 5, nella misura in cui sembrano far valere pretese espropriative, la domanda è irricevibile in quanto esula dalla presente procedura.

#### **E. 16**

Settore 23-A, Mergoscia (Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 6) Il Comune di Mergoscia e CO 27 resistono al ricorso. Anche CO 29, proprietario del mapp. 781 nel Comune di Mergoscia su cui sorge un rustico di 46 m<sup>2</sup> censito 1a, chiede che il ricorso delRI 1 venga stralciato per intero (...) eliminando le zone viola . In sede di duplica precisa la sua domanda, postulando l'annullamento di gran parte delle zone viola del paese di Mergoscia e il loro reinserimento nel PUC-PEIP. I motivi dei resistenti saranno discussi ove necessario in seguito.

#### **E. 16.1**

Il settore 23-A si estende sul versante occidentale della Val Verzasca, a monte del lago di Vogorno, in corrispondenza del villaggio di Mergoscia. Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, al suo interno dovrebbero trovarsi una quarantina di edifici meritevoli di conservazione 1a, situati prevalentemente a ovest e a sud del centro abitato, e tre oggetti culturali 1c (uno a nord e due a sud). Si distinguono alcuni gruppi edificati, collegati tra loro da un reticolo stradale, piuttosto fitto, lungo il quale si scorgono numerose altre costruzioni distribuite in modo sparso. L'edilizia è circondata da superfici perlopiù prative, molte delle quali terrazzate, mentre i margini del settore sono boschivi. Infine, ben visibile nella parte bassa dell'immagine è la ripida e rocciosa sponda occidentale del lago artificiale di

Vogorno. Dal profilo pianificatorio, il piano regolatore di Mergoscia, approvato dal Consiglio di Stato il 2 dicembre 1997 (ris. n. 6269), assegna la parte centrale del settore alla zona edificabile, suddivisa tra zona nucleo e zona residenziale. Per il resto, in quanto non boschivo e fatta eccezione per alcune zone per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico dislocate in modo sparso lungo la strada principale, il settore è assegnato alla zona agricola. Il piano del paesaggio in scala 1:2'000 indica la presenza di vaste zone di protezione del paesaggio (art. 19 NAPR) che si sovrappongono a quelle agricole e che circondano pressoché completamente la zona edificabile al centro del settore e quella del nucleo di Fesnè a meridione.

### **E. 16.2**

Per quanto attiene alla sostanza edilizia fuori della zona edificabile, la situazione è la seguente. Località i Runch e i Mòtt (margine ovest del settore) . Località i Mòtt . Dalle viste Swisstopo e Google e dalle fotografie aeree a pag. 7 del rapporto di analisi del paesaggio prodotto dal ricorrente con la replica, emerge come le costruzioni fuori zona siano perlopiù moderne e quindi estranee alla tipologia ricercata dalla pianificazione all'esame.

Problematiche sono pure le sistemazioni esterne (manufatti accessori di vario genere, muri di sostegno, recinti ecc.), incompatibili con un paesaggio rurale protetto. Località i Runch . Salendo verso nord-est, si giunge a un edificio inserito dal piano regolatore in zona agricola (foto n. 15, 28 e seg.) che, semmai di origine rurale, è stato modificato con interventi che non sarebbero ammissibili secondo le rigide norme edilizie approvate dal Gran Consiglio a tutela dei paesaggi protetti (copertura in tegole e modifica della geometria del tetto, ringhiere metalliche ecc.). L'art. 15 NAPUC, che disciplina gli interventi per gli oggetti classificati 1a, 1c e 1d (ovvero quelli meritevoli di conservazione al netto dei diroccati ricostruibili), come pure quelli già trasformati e classificati nella categoria 3 (art. 16 cpv. 3 NAPUC), impone infatti l'assoluto rispetto della tipologia degli edifici in parola, limitando al massimo gli interventi ammessi. Lo conferma anche la documentazione esatta dall'Autorità cantonale nell'ambito delle domande di costruzione per edifici rustici (cfr. art. 12a del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]; inoltre:

<https://www4.ti.ch/dt/sg/udc/temi/domande-di-costruzione/rustici/rustici/>). La situazione non è in linea con le NAPUC neppure dal profilo delle sistemazioni esterne. Proseguendo verso est oltre la sottile lingua boschiva, si raggiunge il comparto che sovrasta il nucleo di Busada e si estende sino a quello di Lissoi , dove sono segnalati alcuni edifici classificati 1a. Gruppo di tre edifici censiti 1a posti a nord-ovest. L'edificio 1a più a ovest (mapp. 48, foto n. 20 e n. 17 allegata al verbale) corrisponde alla tipologia ricercata dalla pianificazione all'esame. Esso, tuttavia, è nelle immediate vicinanze di una costruzione che (semai d'origine rurale), non costituisce (più) una testimonianza intatta della civiltà contadina (mapp. 314, foto n. 10, 23-27). La situazione è compromessa anche dal profilo delle sistemazioni esterne. Più a valle vi sono gli altri due edifici classificati 1a , di cui quello più a ovest di proprietà di CO 7, che presenta le caratteristiche ricercate (foto n. 13 sulla destra e foto a pag. 12 della risposta). Il secondo edificio 1a situato poco più a est (mapp. 830) è invece stato modificato di modo che risulta ora estraneo alla tipologia ricercata.

Dall'immagine aerea emerge come il tetto abbia subito una modifica irrispettosa del principio fissato dagli art. 15.6.1 e 15.6.2 NAPUC, secondo cui il materiale di copertura originario andrebbe conservato e, se perduto, ripristinato, rispettivamente che il tetto deve conservare la geometria, l'orientamento del colmo, le quote (alla gronda e al colmo), le pendenze delle falde e le sporgenze originarie. Le viste Swisstopo mostrano come anche

l'edificio più a valle sia stato trasformato (ampliamento) e come pure la situazione delle sistemazioni esterne non sia pienamente in linea con le prescrizioni del piano. Nell'insieme, dunque, questa zona non può dirsi caratterizzata da rustici nel senso del PUC-PEIP. Da notare che anche i vigneti non sono realizzati in modo tradizionale (pali in metallo).

Proseguendo verso est vi sono altri tre edifici classificati 1a in posizione ravvicinata. I due edifici 1a più a nord sembrano presentare qualità rurali tradizionali originali; nei pressi vi è anche una terza costruzione, di dimensioni ridotte, pure a prima vista interessante (mapp. 45, fotografie n. 5 e 7). Dalla foto aerea, tuttavia, si nota la presenza di serre e altre sistemazioni esterne squalificanti, senza un distacco paesaggistico rilevante dai citati rustici. Inoltre, il terzo edificio 1a posto poco più a sud non presenta le qualità ricercate già solo a livello di copertura (cfr. anche foto n. 6 e 17). Continuando a procedere verso est lungo il sentiero, si giunge a un edificio, pure a prima vista in linea con le previsioni pianificatorie (foto n. 4), ma la cui sistemazione esterna ne svilisce la portata paesaggistica facendolo apparire come una casetta di vacanza con giardino attrezzato. Per quanto riguarda l'edificio classificato 1a al mapp. 862, esso ha subito una modifica della copertura irrispettosa della sostanza storica esistente, mentre quello più a nord (mapp. 117) che potrebbe anche presentare le caratteristiche originarie (dubbi, tuttavia, sorgono in relazione alla falda nord del tetto), è posto ai piedi del pendio vignato che si estende verso nord, in posizione marginale al paesaggio. In definitiva, nemmeno tra Busada e Lissoi è dato riconoscere un paesaggio caratterizzato da edifici sufficientemente intatti riconducibili alla civiltà rurale. A nord ed est del nucleo di Lissoi fino a quello di Benitt. Per i due edifici censiti 1a che si trovano in questa zona, le viste Swisstopo evidenziano che il tetto di quello più a est (mapp. 372) è parzialmente crollato e che esso è ubicato nei pressi di un edificio il cui materiale di copertura (tegole) non è in linea con la pianificazione in esame. Per quanto attiene al rustico censito 1a più a ovest (mapp. 380), esso è articolato su due corpi. Se quello a occidente potrebbe presentare le qualità esatte, lo stesso non si può dire della parte a est, con certezza almeno in relazione alla copertura. Le viste aree permettono pure di escludere che l'ultimo edificio censito 1a a nord-est del settore (mapp. 404) soddisfi le qualità formali esatte. A sud-est del nucleo di Busada. Qui si trovano altri sette rustici censiti 1a, i quali tuttavia non soddisfano i presupposti della pianificazione in esame, vuoi perché sono stati oggetto di modifiche irrispettose della sostanza storica esistente (soprattutto a livello di copertura), vuoi in quanto sono lambiti dalla vegetazione boschiva. Altri sono posti nelle immediate vicinanze di strade e edifici non rappresentativi ai fini del PUC-PEIP e dal maggiore impatto paesaggistico o non possiedono un paesaggio autonomo di riferimento sufficientemente ampio. Spostandosi verso est, nelle località i Campegl e i Dov. La situazione appare incompatibile con la pianificazione in esame già solo alla luce delle sistemazioni esterne: dalle viste Swisstopo si possono scorgere manufatti accessori, pavimentazioni esterne, siepi, scalette, muri di sostegno, piazzali e la presenza di due strade asfaltate. Gli interventi sugli edifici, inoltre, non sono sempre in linea con quanto previsto dalle NAPUC (cfr. anche foto in basso a pag. 4 del Rapporto di analisi paesaggistica).

Località Selvaccia. Sempre proseguendo a est, all'interno dei tornanti che salgono al nucleo, si trova un gruppo di sette edifici classificati 1a, che dovrebbero aver conservato le caratteristiche originarie (cfr. anche foto in basso a pag. 4 del Rapporto di analisi). Tuttavia essi, stretti tra la zona edificabile a monte e la strada a valle, non dispongono di un paesaggio di riferimento autonomo sufficientemente ampio. Né gioverebbe loro considerarli parte del pendio che si sviluppa più a valle, poiché occorrerebbe allora tener conto della situazione edilizia e delle sistemazioni esterne a sud della strada, che non sono conformi

alle aspettative del PUC-PEIP. Nei pressi del nucleo di Fesnèd . Vi sono alcuni edifici classificati 1a che parrebbero presentare ancora i requisiti richiesti. La questione non necessita di approfondimento: alcuni sono ormai stati raggiunti dal bosco, altri sono ubicati al suo margine, ma non dispongono di uno spazio di riferimento autonomo sufficientemente ampio.

## **E. 17**

Settore 23-C, Vogorno (Estratto dal dossier prodotto dal RI 1 con la replica, pag. 5) Il Comune di Vogorno postula la reiezione del gravame e l'inclusione nel perimetro del PUC-PEIP di tutti i fondi presenti nel settore 23-C. Anche CO 27 domanda la reiezione del gravame. Al ricorso resistono poi alcuni proprietari di fondi qui situati: - CO 40, proprietaria del mapp. 453 su cui sorgono due edifici classificati 1a, chiede di togliere ogni e qualsiasi vincolo e di permettere finalmente che gli edifici interessati possano essere introdotti in un piano di ragionevole sviluppo ; il Tribunale ritiene che con ciò essa intenda opporsi all'accoglimento del ricorso; - con separati atti, CO 15, proprietario del mapp. 410, CO 14 , proprietaria del mapp. 448, e CO 13 , proprietario in comunione ereditaria del mapp. 449, fondi che ospitano edifici classificati 1a, non formulano domande precise, ma si può comunque dedurre la loro volontà di resistere al ricorso; - CO 151, proprietaria del mapp. 408 su cui sorge un edificio che dovrebbe essere classificato 1a (ancorché, come visto in precedenza, essa chieda in via subordinata il ripristino di questa classificazione), sottolineata anche l'importanza storica della costruzione, domanda che la zona dei Ciöss sia mantenuta nel perimetro del PUC-PEIP; in via ancora più subordinata chiede che anche l'esclusione delle altre aeree venga rivista con riguardo verso i reali valori storico-ambientali; - CO 96, CO 63 e CO 97, proprietari in comunione ereditaria dei mapp. 520 e 521, e CO 43, proprietario del mapp. 359, fondi sui quali insistono edifici censiti 1a, chiedono la reiezione del ricorso e la conferma dell'inserimento dei rispettivi fondi nel PUC-PEIP; - CO 142, proprietaria del mapp. 511, su cui insistono tre edifici classificati 1a, domanda la reiezione del gravame nella misura in cui concerne il territorio di S. Antonio-Ciöss dov'è il suo fondo; a identica conclusione perviene CO 16 in relazione alla località Caslitt, dov'è proprietario del mapp. 476; - CO 19 e CO 20, proprietari del mapp. 196 su cui sorge un edificio censito 1a, si oppongono all'accoglimento del ricorso; - infine, pur non formulando una precisa domanda, CO 18, proprietario del mapp. 294 su cui sorge un edificio classificato 1a, e CO 144 criticano le considerazioni del ricorrente, auspicando di poter trasformare il rustico di loro proprietà. Gli argomenti delle parti verranno esaminati, in quanto necessario, in appresso.

### **E. 17.1**

Il settore 23-C è situato sulla sponda orientale del lago di Vogorno. Si possono distinguere due aree: quella di superficie più esigua comprende il territorio a sud del ponte stradale che sovrasta un'ansa del lago (località Costa di Berzona), mentre quella maggiormente estesa si sviluppa a nord-ovest e sud-est del villaggio di Vogorno. Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, al suo interno dovrebbero trovarsi una quarantina di edifici classificati 1a e sette oggetti culturali 1c. Ben visibile in prossimità del margine occidentale del settore è la strada cantonale che lo attraversa in direzione nord-sud parallela alla riva rocciosa del lago artificiale, così come altre opere viarie minori. Gli immediati dintorni delle aree edificate sono prevalentemente prativi e terrazzati. Il piano regolatore di Vogorno, approvato dal Consiglio di Stato il 1° febbraio 2012 (ris. n. 579), attribuisce la parte del settore a sud del ponte sul lago, in quanto non boschiva, alla zona agricola e al territorio

senza destinazione specifica. Spostandosi a nord del ponte, in corrispondenza delle località di Costa Piana e Pinel sono tracciate due zone nucleo. A Caslitt e S. Antonio, a monte e a valle della strada cantonale, vi è una zona residenziale intercalata da alcune zone per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico AP-EP. Continuando verso nord, a monte della strada principale si susseguono la zona del nucleo di S. Antonio, quella di Vogorno e una zona residenziale e, infine, la zona del nucleo di Pregossa, affiancata da due zone di completamento. All'estremità settentrionale del settore, a valle della strada cantonale, è presente una zona AP-EP. Il piano del paesaggio del comprensorio del fondovalle in scala 1:2'000 assegna gran parte delle aree a contatto con la riva del lago artificiale alla zona di rispetto riva lago, mentre per il resto, in quanto non boschivo, il territorio ha una funzione agricola. Zone di protezione del paesaggio sono situate a monte di Pregossa e di Vogorno e nell'area circostante i nuclei di Pinel e di Costa Piana.

### **E. 17.2**

Dal profilo della sostanza edilizia fuori della zona edificabile, la situazione è la seguente. Comparto oltre il ponte sul lago . L'edilizia in questa zona - a eccezione dell'edificio classificato 1a (mapp. 824) - non presenta (più) le qualità ricercate. Essa è inoltre problematica sotto il profilo delle sistemazioni esterne e per la presenza delle strade asfaltate, estranee a un paesaggio agricolo. Proseguendo lungo la cantonale, si giunge al comparto 3, Caslitt , dove sono censite nove costruzioni meritevoli di conservazione. I primi sei edifici 1a collocati lungo la carreggiata sono oggi inseriti in zona edificabile, di modo che non sono determinanti ai fini del PUC-PEIP. Un'ulteriore costruzione più a nord (mapp. 441, rustico in secondo piano nelle foto n. 114 e 117) presenta qualità interessanti, ma il contesto in cui è inserita non è certo agricolo: strada asfaltata, edifici e sistemazioni esterne apparentano la situazione piuttosto a quella di una zona edificabile estensiva. Dalle viste Swisstopo risulta inoltre che dei restanti due rustici 1a a ovest del comparto, uno è un diroccato, mentre l'altro è ormai lambito dalla vegetazione boschiva. Per quanto attiene alla proprietà di CO 128, la situazione si rivela incompatibile con quella ricercata sia dal profilo edilizio sia da quello delle sistemazioni esterne. Ciò emerge già con chiarezza dalla foto aerea, ma trova piena conferma anche in quelle scattate in occasione del sopralluogo: tettoie, accessi pavimentati, lastricati, parabola, illuminazione esterna ecc. (cfr. foto n. 118, 121, 123, 125-128, 134, 139 e fotografia prodotta dal resistente con la risposta). Continuando verso nord si giunge al comparto 1, che coincide grossomodo con il comparto 6 . Qui dovrebbero trovarsi sette edifici classificati 1a. Il primo che s'incontra salendo dalla strada sembra aver conservato le qualità ricercate (mapp. 439, foto n. 14 allegata al verbale). Esso, tuttavia, è nelle immediate vicinanze di una casa d'abitazione di dimensioni maggiori e di tipologia estranea a quella ricercata, di maggior impatto paesaggistico (mapp. 443, foto n. 43, 44, 46-48); inoltre, è collocato a contatto con la strada asfaltata e nei pressi di un vigneto il cui impianto non è di tipo tradizionale (paletti in cemento). A monte della costruzione moderna di cui si è appena detto sorgono i due edifici censiti 1a di proprietà della resistente CO 40. Ora, solo quello posto a est presenta ancora le qualità ricercate (foto n. 7, 56 sulla sinistra), l'altro essendo stato oggetto di interventi che l'hanno privato delle qualità formali ricercate (sostituzione della copertura, senza rispetto della sostanza originale sia quanto a materiale sia quanto a tipologia costruttiva). Ciò emerge bene dalle fotografie prodotte dalla resistente, confrontando l'edificio prima e dopo l'intervento. Anche le sistemazioni esterne sono estranee a quello che dovrebbe essere un paesaggio degno di protezione (fotografie n. 5, 8, 51 e 56). A est sorge un altro edificio, che pure non costituisce più una testimonianza sufficientemente intatta della civiltà contadina (foto n.

56). A monte della proprietà di CO 40, vi sono gli edifici 1a di CO 70 (mapp. 449, foto n. 202, 206 e 207) e di CO 14 (mapp. 448, foto n. 15-17 allegate al verbale), che hanno conservato qualità interessanti dal profilo del PUC-PEIP, posizionate tuttavia a ridosso della vegetazione boschiva. Poco più a ovest vi è un gruppo di edifici (cfr. foto n. 2, 10-14), tra i quali in posizione dominante, la costruzione al mapp. 447, che semmai di origine rurale tradizionale, non ne ha conservato le caratteristiche. Le sistemazioni esterne e il vicino vigneto non sono di certo una testimonianza intatta del recente passato contadino, così come il posteggio a valle e la scalinata di accesso (foto n. 60, 68-70). Poco più a nord sorgono i rustici censiti 1a di proprietà di CO 118 (mapp. 410, foto n. 18, 20, 37) e di CO 151 (mapp. 408, foto n. 22 e 26, 27, 31). Si tratta di edifici di sicuro pregio, anche dal profilo del PUC-PEIP. A monte e a valle di quello al mapp. 408 due edifici abitativi (foto n. 16) che fan da sfondo al rustico di CO 15 (foto n. 18). Tirando le somme, anche questo comparto non è sufficientemente valorizzato dalla presenza di edifici rurali originali (per una vista d'insieme, cfr. foto prodotte con la risposta da CO 8 e foto in basso a pag. 8 del Rapporto di analisi del paesaggio). Continuando a salire, prima di giungere al comparto 2. A valle della strada vi dovrebbero essere un edificio classificato 1a (a cavallo dei mapp. 399 e 409), che dalle viste Google parrebbe essere interessante. Tuttavia, anche qui, ben più emergente è il vicino edificio di fattura moderna. Si giunge quindi al comparto 2. I due edifici classificati 1a al margine sud-ovest sono vicini a costruzioni di tipologia estranea a quella ricercata (cfr. viste Swisstopo e immagine in alto a pag. 10 del Rapporto di analisi). Salendo lungo la strada, dopo il tornante dovrebbe esservi una certa presenza di edifici rustici, a monte della careggiata, cui si accede tramite un sentiero, il cui primo tratto è una scalinata con un muretto di controripa in conci che sale verso ovest. Primo gruppo di costruzioni. A valle del sentiero vi sono due edifici classificati 1a, di cui uno di proprietà degli eredi di \_\_\_\_\_ (mapp. 520; foto n. 76, 86 [in primo piano sulla sinistra], 93), che dovrebbero presentare le qualità ricercate. Tuttavia a monte il gruppo è sovrastato da ben altri tipi di costruzioni che, qualora di origine rurale, sono stati trasformati in modo da rendere impercettibile la sostanza storica (cfr. fotografie n. 75, 85, 94-103). Proseguendo sul sentiero si giunge ad altre tre costruzioni. La prima, pure di pertinenza degli eredi di \_\_\_\_\_, è articolata su due corpi. Quello più a sud presenta le qualità ricercate, così come la struttura di base del secondo, la cui copertura, tuttavia, è stata sostituita in spregio alla sostanza storica esistente, non corrispondendo più né per tipologia né per materiali a quella originale (cfr. doc. C prodotto dai resistenti con la risposta). Nel complesso, dunque, l'edificio non è più una testimonianza (sufficientemente) intatta della civiltà rurale. Pure il contesto di riferimento è piuttosto degradato dal profilo del PUC-PEIP, stanti le sistemazioni esterne relative agli edifici vicini (foto n. 87 e n. 62 e 63 allegate al verbale) e il vigneto in gran parte realizzato con pali in cemento. Diversa è invece la situazione per quanto attiene al gruppo di edifici in cui si inseriscono le proprietà di CO 142 (mapp. 511, foto n. 89-92 e 106; foto n. 65, 69 e segg. allegate al verbale; cfr. anche schede inventario prodotte dalla ricorrente, doc. D), che presentano sufficiente sostanza originaria e il cui pendio sottostante risulta ancora tutto sommato preservato. Per essi è possibile riconoscere un paesaggio di riferimento, grazie anche alla morfologia del terreno che forma un percettibile avvallamento in corrispondenza del letto del riale (cfr. foto n. 89 e 110, viste Google, Swisstopo e foto aeree a pag. 9 del Rapporto di analisi del paesaggio). In definitiva in corrispondenza di questa limitata porzione di territorio, comunque in contiguità con il perimetro non contestato del PUC-PEIP, il ricorso va respinto (mapp. 511, 517, 518 e 1656). A est dei comparti 1, 2, 3 e 6. Le viste Swisstopo e Google hanno permesso di

rilevare che gli otto rustici censiti 1a presenti sono stati oggetto di importanti interventi edilizi che li hanno snaturati, oppure si situano nei pressi di edifici non rurali originali di maggiori dimensioni dal forte impatto paesaggistico, oppure ancora non possiedono la forza di caratterizzare il paesaggio a causa della loro posizione marginale rispetto allo spazio aperto di loro pertinenza. Qui non si ravvisano neppure altre costruzioni fuori zona che soddisfino i requisiti richiesti dalla pianificazione all'esame. A sud del comparto 4, Seta Belvedere . La maggior parte delle costruzioni appartiene alla zona edificabile. Dalle viste Google emerge che i due rustici 1a, oltre che oggetto di interventi non in linea con le previsioni del PUC-PEIP sono stretti tra la vegetazione (a monte) e la strada asfaltata (a valle). Non vi è paesaggio da tutelare. Comparto 4 . A valle della strada che lo attraversa vi sono due edifici 1a, di cui quello più a sud di proprietà di CO 43 (mapp. 359, foto n. 154, 158 e 168). Quest'ultimo risulta ancora interessante dal profilo della pianificazione ricercata, mentre quello a monte, a contatto con la strada asfaltata, presenta una copertura estranea alla tradizione locale (mapp. 358, foto n. 159 e 160) e sistemazioni esterne incompatibili con le previsioni del piano (foto n. 161). In definitiva, a valle della strada non è possibile riconoscere un paesaggio caratterizzato dalla presenza di rustici originali. A monte della strada l'unica costruzione che presenta le caratteristiche ricercate è quella classificata 1a di proprietà di CO 18 (mapp. 294; foto n. 167). CO 18 e CO 19 spiegano di aver sistemato il vigneto con pali di castagno e vitigno autoctono e i muri a secco come esistenti. Ciò che trova conferma dalle viste Google. Sebbene al di là della proprietà l'impianto delle vigne sia parzialmente realizzato con pali in cemento, nell'insieme è ancora possibile riconoscere uno spazio sufficientemente preservato. Non costituisce un elemento di disturbo la linea elettrica (peraltro situata in posizione del tutto marginale), che può essere letta come un elemento tecnico che si distingue dal paesaggio cui si sovrappone. La morfologia del territorio permette, inoltre, di definire un paesaggio autonomo sufficientemente ampio, da porre in relazione con la parte superiore del pendio, dunque in continuità col perimetro incontestato del PUC-PEIP. Territorio compreso tra i comparti 4 e 5 . Non si riscontrano edifici che soddisfano i requisiti formali della pianificazione all'esame. Dalle viste Swisstopo e Google emerge che l'unico rustico 1a è circondato da costruzioni di tipologia estranea a quelle ricercate. Proseguendo verso nord-ovest si giunge al comparto 5 . Va subito esclusa la presenza di edilizia interessante dal profilo del PUC-PEIP a monte del nucleo. In particolare, l'edificio segnalato come 1a al margine est del comparto non adempie minimamente ai requisiti ricercati (cfr. vista Swisstopo e fotografia in alto a pag. 11 del Rapporto di analisi del paesaggio). Più a nord vi è il rustico censito 1a di CO 6 e CO 5, che presenta ancora qualità dal profilo della pianificazione all'esame (mapp. 196, foto n. 179 e 181), anche se allo stesso è addossato un corpo che parrebbe (almeno) parzialmente privo di copertura (cfr. foto n. 121 allegata al verbale). Pure interessante è lo spazio antistante l'edificio, seppur di ampiezza limitata, per la presenza di muri a secco. È inoltre possibile leggere una cesura data dal torrente rispetto alla zona edificabile a sud-est, di modo che è possibile riconoscere un paesaggio ai sensi del PUC-PEIP, peraltro in continuità col suo perimetro incontestato. Infine, in corrispondenza dei due edifici 1a (mapp. 211 e 212) segnalati a valle della strada principale (fascia, peraltro, caratterizzata da edilizia di tipologia estranea a quella ricercata), dalle viste Swisstopo e Google emergono sistemazioni esterne tipiche di una zona edificabile, non agricola, estranee quindi a quello che dovrebbe essere un paesaggio degno di protezione.

Settore 23-D, Lavertezzo (Estratto dal dossier prodotto dal RI 1 con la replica, pag. 5) CO 27 resiste al ricorso. Pure CO 157, proprietario del mapp. 254 di Lavertezzo su cui insiste un edificio classificato 1a. Gli argomenti dei resistenti verranno, ove necessario, discussi in seguito.

### **E. 18.1**

Il settore 23-D, Lavertezzo, è quello posto più a nord nella regione in esame e racchiude la porzione di fondovalle che dalla località di Campiòdi (a meridione) si estende sino al nucleo di Aquino (a nord-ovest). Al suo interno dovrebbero trovarsi una ventina di edifici classificati 1a, situati principalmente nella parte nord del settore, nove edifici 1d e più di trenta oggetti culturali 1c. Dall'immagine riportata qui sopra, sono ben visibili il fiume Verzasca che scorre nel fondovalle, la strada cantonale che lo costeggia, opere viarie minori di collegamento, numerose zone prative, distribuite prevalentemente sul versante orientale della valle. I margini sono perlopiù boschivi.

### **E. 18.2**

Il settore è compreso nell'oggetto "Val Verzasca" (n. 1807) dell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale IFP. Per quanto qui interessa, dal profilo del paesaggio culturale, la scheda indica che il patrimonio edilizio degli insediamenti d'importanza nazionale presenti nella valle, tra cui figura anche Lavertezzo, è particolarmente ricco e ben conservato (cap. 2.4). Tra gli obiettivi di protezione per quest'area vi sono in particolare quelli di conservare i villaggi e le costruzioni singole nelle loro caratteristiche strutturali e storico-architettoniche, nella loro sostanza, nella loro struttura compatta e nel loro contesto paesaggistico (n. 3.10) e di conservare le caratteristiche strutturali e storico-culturali dei paesaggi rurali e le testimonianze delle antiche attività agropastorali (n. 3.12). Lavertezzo è inserito nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS; oggetto n. 3956). La scheda dell'inventario ne sottolinea le eccezionali qualità situazionali per la posizione del nucleo principale ai piedi di un ripido pendio inedificato, alla confluenza di due corsi d'acqua, e degli altri insiemi a mezzacosta su un pendio per quanto non del tutto indenne da inadeguati inserimenti, di grande valore paesaggistico come cornice all'edificazione storica. L'ISOS giudica poi come buone le qualità storico-architettoniche di Lavertezzo, date soprattutto dall'integrità dell'architettura rurale di certe sue parti, qualità che secondo la scheda sono state parzialmente sminuite da interventi inadeguati apportati a tale patrimonio. Per quanto riguarda la situazione pianificatoria, nella parte meridionale del settore, a est della strada cantonale (località Poss), vi sono una zona residenziale contigua a una a carattere turistico (cfr. varianti del piano regolatore approvate con ris. gov. dell'11 gennaio 1989; n. 130). Proseguendo verso nord, sull'altro lato della carreggiata, vi sono prima un posteggio e poi, a sud del riale Pincascia, una fascia assegnata alla zona residenziale. A valle del corso d'acqua vi è la zona del nucleo tradizionale di Lavertezzo, affiancata da un'ampia area per attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP) che si sviluppa verso nord fino all'incrocio della stradina che sale ai nuclei di Sambugaro, Verzolo e Rancone, punto nel quale sono previsti due posteggi. Procedendo verso monte, sorpassata una zona riservata per lo stand di tiro (i bersagli sono, invece, posizionati nell'omologa AP-EP sull'altro versante del fiume), vi sono le zone edificabili dei citati nuclei, per i quali sono previsti alcuni posteggi. Tornando sulla strada principale, a distanza tra loro, sono tracciate tre zone posteggi, l'ultima a margine del settore contestato, dov'è pure la zona del nucleo di Aquino e, poco distante, una AP-EP. Per il resto, in quanto non boschivo, il settore è essenzialmente

assegnato alla zona agricola. Il piano del paesaggio approvato dal Consiglio di Stato il 28 settembre 1983 (ris. gov. n. 4823) indica la presenza di una zona di protezione della natura e del paesaggio che si estende lungo le rive e l'alveo del fiume Verzasca, terminando poco più a sud del nucleo di Aquino.

### **E. 18.3**

Esaminando l'edilizia fuori della zona edificabile, la situazione è la seguente. Da notare che il piano del registro fondiario di Lavertezzo non è consultabile in Sifti. I numeri dei mappali indicati in seguito fanno riferimento a quanto risulta dalla cartografia del piano regolatore. All'estremità settentrionale del settore . A nord-ovest del comparto 1, dovrebbero trovarsi due rustici 1a e un edificio classificato 1d. Ora, dalle viste Swisstopo e Google emerge che l'edificio censito 1a più a nord e quello 1d sono ormai completamente circondati dalla vegetazione boschiva, mentre che il secondo rustico 1a è stretto tra la strada cantonale - con la quale il piazzale asfaltato che lo circonda confina - e il bosco retrostante. Non è dunque inserito in un paesaggio agricolo. Comparto 1, Lavertezzo - Òviga . Qui dovrebbero trovarsi una dozzina di rustici 1a e quattro edifici classificati 1d. Anche in questo caso le viste Swisstopo e Google permettono di ritenere che tre edifici 1a e un 1d sono ormai parte della zona boschiva (i primi due 1a procedendo da ovest verso est, gli edifici 1a e 1d posti a monte del nucleo di Òviga). In località Òviga è segnalata la presenza di un edificio 1a che, tuttavia, sembra essere un errore di ripresa dati, visto che nell'inventario non risulta. Né nel punto indicato è possibile reperirne. Sia come sia, l'edilizia fuori zona in loco non è di tipo rurale tradizionale. Spostandosi verso est , oltre una lingua di bosco, si giunge alla proprietà di CO 21 su cui sorge un edificio classificato 1a (mapp. 254). Alla luce delle fotografie scattate durante il sopralluogo e della documentazione fotografica allegata alla domanda di costruzione del 6 marzo 2013 prodotta dal resistente il 6 ottobre 2014 è giocoforza constatare che il rustico ha subito una sostituzione del tetto del tutto irrispettosa della sostanza storica esistente e contraria alle normative del PUC-PEIP (cfr. art. 15.6.1 e 15.6.2 NAPUC; supra , consid. 16.2). Non si tratta (più) di una testimonianza della civiltà rurale sufficientemente integra (foto n. 2, 3 e 26). Nulla muta al riguardo se, come sostiene il resistente, il fondo appartiene a un'azienda agricola. Altri due edifici sono situati nei pressi di quello appena esaminato: il primo è ormai lambito dalla vegetazione boschiva (foto n. 3-4), l'altro, qualora di origine rurale, non presenta (più) le caratteristiche ricercate. Completano il quadro sistemazioni esterne di vario genere. Spostandosi sull'altra sponda della Verzasca , nei pressi del Ponte dei salti si trova un altro rustico 1a che, a prescindere dai dubbi sullo stato di conservazione della sostanza originaria (foto n. 18 e 20), è comunque stretto tra la strada cantonale e il fiume e, dunque, non è in un contesto agricolo secondo il PUC-PEIP (foto n. 20). Diversa è invece la situazione degli edifici censiti 1a, a ovest del nucleo di Sambugaro, (mapp. 690 in località Roscide), che dalle viste Google e Swisstopo risultano ancora presentare le qualità originali esatte dalla pianificazione in esame. Essi, inoltre, sono situati al centro di un pendio prativo di pregio costellato da muri a secco. Ferme queste premesse, in corrispondenza dei citati edifici si può riconoscere un comparto interessante dal profilo della pianificazione in esame, peraltro in continuità col perimetro incontestato del PUC-PEIP. Procedendo verso est , a monte del nucleo di Sambugaro , dovrebbero trovarsi quattro edifici 1a. Il primo che si incontra arrivando da nord è posto ai piedi di un ripido pendio terrazzato, quindi al margine del suo paesaggio di riferimento che non ha la forza di caratterizzare (cfr. foto a pag. 18 in basso del Rapporto di analisi del paesaggio). Il secondo, sempre procedendo verso est, oltre alla posizione marginale, nemmeno presenta le qualità ricercate; problematiche sono pure le sistemazioni esterne (cfr. viste Swisstopo e foto in

basso a pag. 18 del Rapporto di analisi del paesaggio). Continuando a oriente, l'edificio 1a più a monte (mapp. 77) sembrerebbe presentare le qualità esatte, ma è posto in posizione marginale per rapporto alla radura e nelle immediate vicinanze della zona nucleo, dalla quale non è possibile riconoscere una cesura paesaggisticamente rilevante. Per contro, intatto e di sicuro pregio dal profilo della pianificazione all'esame è quello posto poco più a valle (mapp. 85). Esso, inoltre, è inserito in un contesto agricolo di pregio, caratterizzato da muri a secco. Contesto che si pone in contiguità, oltre la lingua di bosco, con quello a nord del nucleo di Verzolo, dove si trovano due edifici 1d (mapp. 229). Dalle viste Swisstopo e Google si può ritenere che presentano ancora le qualità ricercate; pure qui il contesto paesaggistico è interessante per i muri a secco; anche la presenza poco a valle di una costruzione non di pregio, ma comunque agricola e di dimensioni non eccessive, non ne sminuisce il valore. A est del nucleo di Sambugaro e a monte di quello di Verzolo si può dunque individuare un territorio sufficientemente ampio, grossomodo compreso tra il mapp. 85 e il mapp. 229, che merita di rimanere all'interno del PUC-PEIP, in continuità col perimetro incontestato di quest'ultimo. Le viste Google e le immagini aeree prodotte dal ricorrente con il Rapporto di analisi del paesaggio (pag. 17 in basso e 18 e 19 in alto) mostrano come il rustico censito 1a nei pressi del riale Pincascia, che confina direttamente con la zona nucleo, si pone in relazione diretta con quest'ultima, con la quale non è possibile riconoscere una cesura paesaggistica. In ogni caso, nell'ipotetico paesaggio di riferimento che si sviluppa verso monte, vi è un altro edificio, ben più emergente, estraneo alla tipologia ricercata. A nord-est del nucleo di Rancone, è segnalato un edificio 1d (mapp. 313). A prescindere dal suo effettivo stato di conservazione, esso è comunque sia posto in posizione marginale al pendio che lo sovrasta e che, dunque, non riesce a caratterizzare. Dalle viste Swisstopo emerge che, in ogni caso, la situazione complessiva del pendio non è quella di un paesaggio agricolo caratterizzato da sostanza edilizia originaria sufficientemente intatta. Problematiche sono, inoltre, le sistemazioni esterne (cfr. anche foto in basso a pag. 19 del Rapporto di analisi del paesaggio). Comparto 2, Lavertezzo - Òviga di Fuori. A monte della strada cantonale non è possibile riconoscere un comparto agricolo caratterizzato dalla presenza di edifici rurali testimonianza del passato. Da notare che ben due dei soli tre edifici 1d segnalati, quelli posti più a sud, sono nelle immediate vicinanze di elementi dal maggiore impatto paesaggistico estranei alla tipologia ricercata. Lo stesso discorso riguarda anche il territorio a valle della strada dov'è segnalato un unico edificio 1d (cfr. viste Google e Swisstopo, foto n. 32). Spostandosi sulla sponda destra del fiume Verzasca si giunge in località Òviga di Fuori. Ora, il contesto non è certo quello ricercato dalla pianificazione in esame. Le viste Swisstopo e Google permettono di escluderlo per il piccolo comparto posto più a nord (a cavallo col margine sud-est del comparto 1), a causa delle sistemazioni esterne e delle coperture degli edifici. Ma ciò vale anche per l'ampio spazio prativo posto poco più a sud, dove sono segnalati due edifici classificati 1a, visitato nel corso dei sopralluoghi. Infatti, accanto a edifici che potrebbero presentare caratteristiche valorizzanti il comparto rurale, vi sono edifici estranei all'edilizia ricercata. Nell'insieme quelli riconducibili alla civiltà contadina e sufficientemente integri non caratterizzano i luoghi. Nemmeno nella successiva radura si riscontra la presenza qualificante di rustici originali (cfr. viste Google). La situazione dell'intera località si rivela complessivamente compromessa anche dal profilo delle sistemazioni esterne (cfr. anche, oltre alle citate viste, foto n. 34, 39, 43, 44, 54, 57, 61, 62 e quelle a pag. 13, in basso, e 14 del Rapporto di analisi del paesaggio). Infine, i tre rustici censiti 1a all'estremità meridionale del settore si trovano ormai nel bosco, privi dunque di un paesaggio agricolo di riferimento.

## **E. 19**

### Valutazione complessiva della regione 23

#### **E. 19.1**

Alla luce di quanto appena illustrato, con le riserve di cui ai consid. 17.2. e 18.3., è giocoforza concludere che il ricorso in relazione a questa regione è fondato già solo per il fatto che nei vari settori non è possibile riscontrare una presenza significativa di edifici della tipologia ricercata. Laddove esistenti e non abbiano subito interventi contrari alle previsioni della pianificazione in esame, essi sono al massimo una presenza sporadica o comunque minoritaria. In ogni caso, essi non hanno mai la forza di caratterizzare il paesaggio, talvolta anche a causa della loro ubicazione marginale (in alcuni casi vi è addirittura da ritenere che siano ormai ricompresi nel bosco) o nei pressi di elementi di maggior impatto paesaggistico quali, per esempio, impianti o edifici estranei alla tipologia ricercata e strade asfaltate. Certo, diversi luoghi in esame presentano elementi naturalistici e paesaggistici di sicuro pregio (muri a secco, oggetti culturali, in particolare piccole cappelle ecc.), ma essi da soli non permettono di controbilanciare l'insufficienza dell'edilizia ricercata, minoritaria in rapporto al complesso del paesaggio. In alcuni casi poi le sistemazioni esterne concorrono a squalificare - sotto il profilo del PUC-PEIP - il paesaggio.

#### **E. 19.2**

È vero che il villaggio di Lavertezzo è inserito nell'inventario ISOS e che questi ne sottolinea la valenza della sostanza architettonica (data soprattutto dall'integrità dell'architettura rurale di certe sue parti), nonché le eccezionali qualità situazionali per la posizione del nucleo principale ai piedi di un ripido pendio inedificato, nello spazio formato dal confluire di due corsi d'acqua, a cui fanno da cornice altri gruppi edificati a mezzacosta (Sambugaro, Verzolo e Rancone), di grande valore paesaggistico e ricchi di testimonianze rurali. Altrettanto vero è che anche l'inventario IFP giustifica l'importanza territoriale della Val Verzasca (anche) poiché ricca di elementi naturali e culturali pregiati e di testimonianze dell'attività agropastorale itinerante esercitata in passato e di quella rurale tradizionale. Tuttavia, lo scopo del PUC-PEIP è la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti ai sensi della scheda 8.5. del piano direttore (art. 2 cpv. 1.2 NAPUC), non quello di proteggere zone agricole ancorché pregiate e significative dal profilo paesaggistico laddove non vi è significativa sostanza edilizia storica da tutelare, rispettivamente gli elementi di disturbo sono nel complesso preminenti. La tutela del paesaggio in quanto tale deve, invece, avvenire per il tramite dei piani regolatori o altri strumenti specifici del diritto federale, comunale o cantonale.

#### **E. 19.3**

In definitiva per questa regione, richiamate le appena evocate eccezioni di cui ai consid. 17.2. e 18.3., su cui si tornerà in seguito, in nessuno dei settori analizzati né i requisiti stabiliti dal diritto federale né i criteri posti dalla pianificazione direttrice né quelli deducibili dall'impostazione del PUC-PEIP sono adempiuti. Come visto, il paesaggio non raggiunge, a causa degli edifici e interventi in esso presenti, i requisiti minimi per essere ritenuto degno di protezione ai sensi del PUC-PEIP; esso non rappresenta una testimonianza storica sufficientemente preservata e la ricchezza culturale con carattere di unicità non è chiaramente percettibile. In taluni casi non è invece possibile individuare aree di sufficiente estensione per poter essere considerate rilevanti dal profilo paesaggistico e quindi significative dal profilo della pianificazione in esame.

#### **E. 19.4**

Stante quanto appena spiegato, siccome i settori in parola non adempiono ai criteri per essere ricompresi nel perimetro del PUC-PEIP, nemmeno la ponderazione degli interessi in gioco permetterebbe di giungere a diversa soluzione. In merito va comunque ricordato come il pianificatore abbia già una volta compiuto questo esercizio con l'adozione dei piani regolatori soggiacenti, nel cui ambito ha tracciato il limite della zona edificabile. La vicinanza della zona edificabile è un elemento che concorre ad arginare l'avanzamento del bosco in numerose delle zone esaminate. Inoltre, nella regione si può rilevare la presenza di edifici a scopo agricolo ancora in uso (alcuni di grandi dimensioni), di modo che si può ritenere che parte di questo territorio ha ancora un certo interesse per l'agricoltura. Va poi considerato l'interesse, sottolineato anche dalla scheda 8.5 del piano direttore (ripresa anche nell'approfondimento della scheda P3), di salvaguardare la flessibilità per altre utilizzazioni. La sovrapposizione di vincoli ingiustificati va dunque evitata, poiché può ostacolare o comunque rendere più difficili altre attività di incidenza territoriale.

#### **E. 19.5**

Per quanto concerne i comparti di cui ai consid. 17.2. e 18.3., va anzitutto considerato che il Tribunale non è autorità di pianificazione. Benché il ricorso limitatamente a queste porzioni di territorio risulti infondato, non spetta a questa Corte di tracciare il nuovo limite del perimetro del PUC-PEIP ai fini di ricomprendere anche il paesaggio che ospita gli edifici da tutelare. Compito che, invece, tocca al Governo, autorità preposta all'adozione dei piani d'utilizzazione cantonale (anche in vigore della nuova legge, cfr. art. 45 cpv. 3 LST), da sottoporre al Gran Consiglio per approvazione (art. 46 cpv. 1 LST). Gli atti sono dunque retrocessi al Consiglio di Stato perché formuli una proposta in tal senso al Legislativo. Le Autorità di pianificazione sono inoltre tenute a verificare che la situazione di fatto non sia nel frattempo mutata e che i valori che giustificerebbero l'inclusione di questi comparti nel PUC-PEIP siano tuttora dati, effettuando una completa ponderazione degli interessi in gioco.

#### **E. 20**

CO 8 invoca la parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) tra coloro che in passato hanno potuto costruire addirittura ex novo rispetto a coloro che, non disponendo di mezzi finanziari, non hanno potuto sistemare i loro edifici. Sottolinea di essersi sempre comportata correttamente chiedendo i necessari permessi. I Comune di Vogorno, invece, critica il modo con cui il ricorrente ha individuato i comparti da contestare, raffrontando la situazione con quella del comparto di Mergoscia, laddove - al contrario di Vogorno - il numero delle costruzioni moderne è maggiore rispetto a quelle tradizionali.

#### **E. 20.1**

Il principio dell'uguaglianza giuridica esige che la legge stessa e le decisioni di esecuzione trattino in modo uguale le situazioni uguali e in modo diverso le situazioni diverse ( Adelio Scolari , Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 419). In ambito di provvedimenti pianificatori tale principio ha una portata necessariamente limitata; esso s'identifica in sostanza con il divieto d'arbitrio (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il principio della legalità dell'attività amministrativa prevale su quello della parità di trattamento (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 603).

#### **E. 20.2**

In concreto, le censure, non sufficientemente motivate, non sono pertinenti, di modo che devono essere subito respinte. Inoltre, nella misura in cui CO 8 sembra invocare la parità di trattamento anche rispetto a coloro che già hanno modificato la destinazione di edifici rurali originali senza essere a beneficio di una licenza edilizia formalmente e/o materialmente valida, si tratta di una questione che esula dalla tematica pianificatoria e andrebbe - semmai - sollevata nell'ambito di una procedura edilizia. Infine, l'esclusione di fondi dal perimetro del PUC-PEIP avviene al pari di quella degli altri territori contestati che non adempiono ai requisiti per esservi compresi. Ne discende che l'accoglimento del ricorso ossequia non solo i criteri pianificatori pertinenti, ma anche la parità di trattamento stessa.

#### **E. 21**

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, dev'essere parzialmente accolto. Il Tribunale, alla luce delle particolarità della procedura rinuncia a titolo eccezionale a prelevare la tassa di giustizia a carico dei resistenti (art. 28 cpv. 1 LPamm), atteso come gli enti pubblici ne andrebbero comunque sia esenti, secondo prassi. Per quanto riguarda le ripetibili, l'ampiezza della fattispecie e la complessità della causa permettono di ritenere giustificata la scelta del RI 1 di avvalersi di un patrocinatore, per cui dev'essere riconosciuta un'indennità per ripetibili. Sempre considerando le particolarità della causa, esse sono poste a carico dello Stato (art. 31 LPamm). Per contro, le ripetibili in favore di CO 17, che ha resistito con successo all'impugnativa, devono essere poste in capo alla Confederazione. Per questi motivi, decide:

1. Il ricorso, per quanto non stralciato dai ruoli e limitatamente alla regione qui esaminata, è parzialmente accolto. Di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.